



## **DOSSIER**

### **UFFICIO LEGISLATIVO**

#### **L'ANCI ED I PROVVEDIMENTI DELLA XVII LEGISLATURA DI INTERESSE DEI COMUNI -GOVERNO RENZI anno 2015-**

***Decreti legge***

***Disegni di legge***

***Note di lettura e documenti Anci***

## INDICE

### Decreti legge

N.B: I provvedimenti sono elencati in ordine cronologico dal più recente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83</b><br>Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.<br>(GU n.147 del 27-6-2015 )<br>Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015<br>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).<br><br>Selezione norme di interesse | Pag. 4  |
| Convenzione ANCI Ministero Giustizia - 27 agosto 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pag. 5  |
| <b>DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78</b><br><br>Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (GU n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32 )<br>Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015<br>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).<br><br>Selezione norme di interesse                                                         | Pag. 10 |
| Nota di lettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pag. 43 |
| Documento Audizione Commissione Bilancio Senato 7 luglio 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pag. 58 |
| <b>DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4</b><br><br>Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (GU n.19 del 24-1-2015 )<br>Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015.<br>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).<br><br>Selezione norme di interesse                                                                                                  | Pag. 68 |
| Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pag. 72 |
| Documento Audizione Commissione Finanze e Tesoro Senato 10 febbraio 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pag. 73 |
| <b>Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192</b> , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n.49 del 28-2-2015 )<br>Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2015<br>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11<br><br>Selezione norme di interesse                                                                                                                                | Pag. 82 |
| Nota riepilogativa sulle questioni approvate di maggior interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pag. 87 |

### **Disegni di legge di interesse dei Comuni**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Riforma PA - LEGGE 7 agosto 2015, n. 124</b><br>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. <i>(GU n.187 del 13-8-2015)</i><br>Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015<br><br>Selezione norme di interesse                                                        | Pag. 90  |
| Documento audizione Camera dei Deputati 3 giugno 2015                                                                                                                                                                                                                                                               | Pag. 118 |
| <b>La buona scuola - LEGGE 13 luglio 2015, n. 107</b><br>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. <i>(GU n.162 del 15-7-2015)</i><br>Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015<br><br>Selezione norme di interesse           | Pag. 122 |
| Nota di lettura e prime osservazioni 13 marzo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pag. 141 |
| Documento audizione Commissioni riunite Istruzione Camera e Senato del 10 aprile 2015                                                                                                                                                                                                                               | Pag. 145 |
| <b>Riforma Costituzione-</b> Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione- <i>Scheda riassuntiva</i> | Pag. 150 |

## DECRETI LEGGE

**Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83- Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2015, n. 132**

*Selezione norme di interesse.*

### **Art. 21 *quinquies***

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Convenzione Quadro tra il Ministro della Giustizia e l'ANCI - 27 agosto 2015**

***Art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)***

**tra**

**Il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando  
e**

**L'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del  
Sig. Presidente, On. Piero Fassino**

**PREMESSO CHE**

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. I, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI ha sin dall'inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a processi di accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed efficiente;
- l'ANCI, in base alle previsioni dell'art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza e assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'articolo 1, commi 526 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n.190;

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015 ;
- la norma recentemente introdotta prevede che: *"Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- si ritiene fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché riconoscendo l'importanza di definire accordi per un graduale ristoro delle spese sostenute dai Comuni per le annualità pregresse;

Tanto premesso, e richiamato tutto quanto precisato,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

(Scopo della Convenzione - Quadro)

1. La presente Convenzione - Quadro è volta a dare attuazione al disposto dall'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50).
2. Il Ministero della Giustizia provvederà al rilascio della necessaria autorizzazione prevista per le convenzioni o gli accordi applicativi stipulati in sede locale solo in quanto questi ultimi assicurino il pieno rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione - Quadro.

### **Articolo 2**

(Definizioni)

- 1 - Ai fini del presente decreto:

- a) per "**attività di custodia**" si intendono : a) i servizi volti a garantire l' ordinaria sorveglianza degli immobili destinati ad utilizzo da parte degli uffici giudiziari, in particolare durante le ore di chiusura degli stessi; b) i servizi di custodia delle chiavi e di apertura e chiusura dei medesimi immobili, di accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso ed accompagnamento alle operazioni di uscita, con eventuale rilascio e successivo ritiro di documento identificativo interno, nonché fornitura delle indicazioni generali necessarie per gli spostamenti interni; c) servizi di ricezione e smistamento della posta in arrivo. Sono espressamente esclusi da tale dizione i servizi di sorveglianza armata e, comunque, volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari.
- b) per "**attività di telefonia**" si intendono: a) i servizi di centralino - intesi come gestione delle chiamate in ingresso ed in uscita - e generale indirizzamento dei flussi telefonici, anche interni, degli uffici giudiziari. Sono espressamente esclusi da tale dizione tutti i servizi riguardanti la manutenzione ed il funzionamento tecnico degli impianti telefonici ,rientranti nella voce di cui al capo c).
- c) per "**attività di riparazione e manutenzione ordinaria**" si intendono: a) tutti i servizi di gestione, manutenzione edile e impiantistica e piccola riparazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari. Rientrano espressamente in questa dizione tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale comunale di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento delle medesime attività di riparazione o manutentive.
- d) per "**uffici giudiziari**" si intendono: a) gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
- e) per "**personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari**" si intende: a) il personale alle dirette dipendenze del Comune, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, svolgeva la propria attività lavorativa presso gli uffici giudiziari - in tutto od in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati - in forza di uno specifico provvedimento amministrativo dell'ente territoriale, comunque denominato e qualificato; b) il personale alle dirette dipendenze del Comune che, anche indipendentemente da uno specifico provvedimento amministrativo dell'ente territoriale, alla data indicata, era già destinato -in tutto od in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati - a svolgere attività comportanti l'assunzione di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi, instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento dei servizi sopra indicati. Tutte le attività sopra indicate posso ritenersi rientranti nell'oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale testé indicato, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di affidamento da parte dell'Ente territoriale dei medesimi servizi a terzi, anche ove questi ultimi si avvalgano - sulla base di qualsivoglia rapporto interno -di personale comunale.
- f) per "**parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi**" si intendono: a) gli oneri retributivi e i costi di gestione in relazione alle specifiche qualifiche di riferimento ed alle ore di attività svolte dal personale comunale, in favore degli uffici giudiziari, per i servizi sopra indicati; b) i criteri eventualmente anche forfettari, prefissati allo scopo di determinare il tempo impiegato per lo svolgimento dei servizi sopra indicati, in favore degli uffici giudiziari, da parte del personale comunale.

### **Articolo 3**

(Determinazione del corrispettivo per i servizi)

1. I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato.
2. I parametri e i corrispettivi di cui al capo che precede sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6, entro il termine del 15 settembre 2015.

#### **Articolo 4**

(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

1. Il Comune interessato, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015, provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale comunale in applicazione degli accordi stipulati in sede locale, nel rispetto della presente Convenzione - Quadro e, in particolare, dei parametri di determinazione dei corrispettivi ivi indicati.
2. Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore dell'Ente territoriale interessato delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti .
3. La competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, per la gestione di tutte le attività connesse all'obbligo di pagamento dei corrispettivi sopraindicati, potrà avvalersi della delega di funzioni di cui all'art. 6, comma 4, del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia (DPCM 15/6/2015 n. 84, pubblicato sulla GU - Serie Generale - del 29/6/2015).

#### **Articolo 5**

(Stipula di accordi o convenzioni in ambito locale)

1. Gli uffici giudiziari, sulla base della presente Convenzione - Quadro e dei criteri tutti ivi indicati, possono stipulare con i Comuni nel cui ambito territoriale sono collocati appositi accordi o convenzioni al fine di continuare ad avvalersi - per le attività in precedenza svolte di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria - dei servizi forniti dal personale dell'Ente già destinato a dette attività per gli uffici giudiziari medesimi. Lo svolgimento di tali attività non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.
2. Il Ministero della Giustizia, con decreto a firma del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, previo parere della competente Conferenza permanente, verificato il rispetto della presente Convenzione Quadro ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa, provvede al rilascio della necessaria autorizzazione.
3. In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.



## **Articolo 6**

(Comitato di monitoraggio)

Il Ministero della Giustizia e l'ANCI costituiranno un Comitato di monitoraggio composto da due membri designati per ciascuna delle parti. Il Comitato è responsabile delle attività previste dalla presente Convenzione - Quadro e valuta, in via preliminare tutte le questioni attinenti all'interpretazione ed all'esecuzione di quest'ultima, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale aggiornamento della tabella di cui all'articolo 3.

Le funzioni del comitato di monitoraggio, per quanto attiene agli accordi stipulati in sede locale, sono svolte dalle Conferenze Permanenti, con la partecipazione obbligatoria del rappresentante designato dal Comune interessato.

## **Articolo 7**

(Risorse finanziarie)

1. Il pagamento da parte del Ministero della Giustizia dei corrispettivi per i servizi svolti dal personale comunale come sopra indicati dovrà avvenire entro il limite massimo complessivo del quindici per cento della dotazione ordinaria, per l'anno 2015, del capitolo di nuova istituzione 1550 - *Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari* - previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero della Giustizia provvederà al rilascio delle autorizzazioni previste per gli accordi stipulati in sede locale solo nella ipotesi in cui ciò non comporti il superamento del tetto di spesa di cui al capo che precede. 3. A tale fine, ciascuna convenzione stipulata in sede locale dovrà contenere l'espressa indicazione dell'onere economico massimo dalla stessa derivante, calcolato secondo parametri della presente Convenzione - Quadro.

## **Articolo 8**

(Procedura di composizione delle controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente convenzione - Quadro, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui al precedente articolo 6, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti all'articolo 810 c.p.c.
2. Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Gli accordi e convenzioni stipulati in ambito locale dovranno obbligatoriamente prevedere la medesima forma di risoluzione di eventuali controversie, ed in caso contrario non potrà essere rilasciata la medesima autorizzazione ministeriale.

27 agosto 2015

IL PRESIDENTE DELL' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
**Piero Fassino**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**Andrea Orlando**

**Decreto legge 19/06/2015 n. 78**

**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 125**

*Selezione norme di interesse.*

**Art. 1. Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno**

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti

superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con *delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014* ai sensi dell'*articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani."

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive

modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013".

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente: "122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni".

#### **Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane**

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

**Art. 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile**

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: “escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,” sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del

decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

### **Art. 3. *Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015***

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “delle capacità fiscali nonché dei” sono sostituite dalle seguenti “della differenza tra le capacità fiscali e i”

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.”

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

“La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale

ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”.

4-bis. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

#### **Art. 4. Disposizioni in materia di personale**

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di

figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”. 3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti “; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”

4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”.

4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.

## **Art. 5. Misure in materia di polizia provinciale**

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di



entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### **Art. 6. Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità**

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

#### **Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali**

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni».

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e

prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 31 dicembre 2014”.

7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: “allo scioglimento della società” è inserita la seguente: “, consorzio”.

8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: “569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace”.

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

“654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”

9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.

9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera “Collegamento SS 11 - SS 233” dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera “Collegamento SS 11 - SS 233”.

9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo

sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

9-octies. Dal 1° dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.

9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.

9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalità:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di

cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalità previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).

9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

9-duodevices. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

#### **Art. 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali**

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave”.

#### **Art. 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali**

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” e per 1.892 milioni di euro della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta

anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro è ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre



2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2015".

13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

13-ter. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle

città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.

13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".

13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IR-PEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014,

l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate - fondi di bilancio".

13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.

13-duodecies. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università**

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2.005" è sostituita dalla seguente: "1.720".

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica."

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai", le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere

sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.”.

b) al comma 485 dopo le parole: “30 aprile 2015” sono inserite le seguenti: “e del 30 settembre 2015”.

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente: “478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.”.

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: “Per le finalità del presente comma” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,”.

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 novembre 2015”;

b) dopo le parole: “e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata,”.

8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: “sentite” è sostituita dalle seguenti: “d'intesa con”.

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: “2013”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “2017” e le parole: “da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2”;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: “Per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2016” e le parole: “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2017”; al comma 3, le parole: “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2017”;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2017”; al comma 2, le parole: “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2016”;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2017”.

9-bis. L' articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall' articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-ter. All' articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”.

9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo”.

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modificano la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999”. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.

11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi. [\[32\]](#)

## **Art. 10. Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica**

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.”;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.”.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.”

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Art. 11. Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali**

1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “si applica nella misura del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c)”.

2. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.

3. I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'en-tità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.

7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle



frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per l'erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si

applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP".

11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."

14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni".

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "nonché per gli anni 2016 e 2017".

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";

b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";

c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".

16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: da: “Bagnoli-Coroglio” fino a: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,”;

c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

“13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

d) il comma 13-ter è abrogato.

#### **Art. 11-bis. Disposizioni in materia di economia legale**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

#### **Art. 12. Zone franche urbane - Emilia**

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola,

Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziare per ogni annualità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10

aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**Art. 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”.

5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “la continuità produttiva,” sono inserite le seguenti: “e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.”.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11,

comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 13-bis. *Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna***

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **Art. 13-quater. *Proroga di termine di cantierabilità***

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015.

#### **Art. 15. *Servizi per l'impiego***

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a

carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da “Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro” fino alla fine del comma sono abrogate.

6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

#### ***Art. 16. Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica***

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: “12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;

2) le parole: “, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015” sono sostituite dalla seguente: “annui”;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

“5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le



competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente"

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia".

1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la regione e";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la regione".

1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

1-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni,";

3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";

c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4".

**Art. 16-quater. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria**

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**Decreto legge 19/06/2015 n. 78**

**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 125**

*Nota di lettura del 4 agosto 2015*

**Norme relative al patto di stabilità dei comuni province e città metropolitane (art. 1)**

Al **comma 1** viene attivato l'accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell'obiettivo finanziario 2015. L'obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall'obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.

Al **comma 2** viene definito il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro (sempre parte dell'accordo 19 febbraio) per:

- eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro);
- messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi per 40 milioni di euro);
- esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro);
- sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali;
- e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).

Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l'assegnazione degli spazi relativi all'edilizia scolastica, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio (**comma 4**).

Considerando la riserva per l'assegnazione di spazi per l'esercizio della funzione capofila di cui ai punti precedenti, la rimodulazione degli spazi tra i capofila e gli associati curata da IFEL per conto di ANCI (comma 534 della L. Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di maggiori oneri a carico dei capofila per contributi /trasferimenti concessi da soggetti **terzi** e gestiti direttamente dal capofila stesso (**commi 5 e 6**).

La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sfioramento registrato per i Comuni (**comma 7**). Per quanto riguarda Città metropolitane e Province in alternativa la sanzione è pari al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.

Al **comma 8** viene prevista una dotazione aggiuntiva di massimo 700 mln. di euro per:

- esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari;
- esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20;
- esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. È anticipato dal 30 settembre al 10 settembre il termine entro cui gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese suddette.

**Il comma 9** aggiunge il comma 3-ter all'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, prevedendo che le sanzioni relative

al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Al **comma 10** viene recepita la differenziazione del taglio per città metropolitane rispetto alle province sulla base dell'intesa del 7 maggio u.s.

**Il comma 10 bis**, inserito in conversione, riduce l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015, a favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria dell'8 luglio scorso. La riduzione può arrivare, rispettivamente per ciascuno dei predetti enti a 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro, a valere sul riparto delle sanzioni per sfornamento del Patto di cui al comma 122 della legge n. 183 del 2011.

### **Bilancio di previsione annuale 2015 per province e città metropolitane (art. 1 ter)**

L'articolo dispone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongano il bilancio per la sola annualità 2015 (co. 1). Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Il comma 2, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, consente, per il solo esercizio 2015, alle Province e alle Città metropolitane di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. Il comma 3 dispone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (in corso di proroga al 30 settembre 2015 attraverso un provvedimento del Ministro dell'Interno). Inoltre, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

### **Norme relative al nuovo sistema di contabilità' (art. 2)**

Il **comma 1** dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento straordinario dei residui, entro il 15 giugno 2015. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.

Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.

Gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE nella misura pari alla differenza tra il 55% (accantonamento minimo degli sperimentatori) e il 36% accantonamento minimo per la generalità degli enti (**comma 3**).

Al **comma 4** viene modificato il Tuel (art. 200) per armonizzare con i nuovi principi contabili l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali.

Il **comma 5** attribuisce agli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai

sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell' articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La modifica inserita con il comma 5 bis è finalizzata a prorogare, per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL, entro il 31 dicembre 2014, il termine di presentazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del TUEL entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Viene infine concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette l'utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto (**comma 6**). Si rimanda in proposito alla nota IFEL del 15 luglio scorso.

### **Norme in materia di fondo di solidarietà comunale (art. 3)**

In base al **comma 1**, a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno - entro il 31 marzo di ciascun anno - dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.

La disposizione in commento non considera la richiesta dell'ANCI di erogazione di un acconto già a partire dal 2015, probabilmente per il fatto che il decreto è stato emanato in data successiva alla scadenza dell'acconto IMU-Tasi di giugno. Il problema di assicurare ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel corso del 2015 potrà essere affrontato con l'emanazione del DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà, di cui l'ANCI ha chiesto al Governo una sollecita emanazione.

**Il comma 2** dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno, al fine di recuperare l'anticipazione di cui al comma 1, comunica all'Agenzia delle entrate gli importi da recuperare nei confronti di ciascun comune. Pertanto, l'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme dall'Imu riscossa tramite il circuito F24. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

**Il comma 3** modifica l'articolo 1, comma 380-quater della Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si prevede in particolare che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della "*differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard*". Nella versione precedente della norma il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 era effettuato "*in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard*", senza l'esplicito riferimento alla "differenza" tra le due grandezze.

Si prevede inoltre, per l'anno 2015, che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali Comuni a titolo di Imu e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il 2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall'IMU per l'alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, cioè a circa 14 mld. di euro.

In ambedue i casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base.

Il metodo perequativo applicato amplifica l'impatto del riparto con effetti di riduzione di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 mln. di euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle regioni a statuto ordinario), l'effetto del riparto – in positivo e in negativo – arriva a superare il doppio di tale percentuale. Al fine di contenere tale effetto, in sede di conversione del decreto, è stata accolta una proposta ANCI, contenuta nel successivo **comma 4-bis**, che prevede la messa a disposizione delle somme residue, pari a 29,3 milioni di euro, non utilizzate per la finalità di rettifica puntuale di alcune stime, cui era destinato un accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 (DPCM 1° dicembre 2014). L'intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del – 3% delle risorse di riferimento. Si tratta di oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per questa fascia di enti ammonta, sulla base delle risorse rese disponibili, intorno al 35% del maggior taglio subito per effetto del riparto perequativo dell'FSC 2015.

Il **comma 4** modifica il comma 435, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), relativo alla riduzione di 1200 milioni, a decorrere dall'anno 2015, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per RSO e Sicilia e Sardegna. La misura della riduzione è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- gettito relativo al 2014 dell'IMU di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Mef, al netto della quota di alimentazione dell'FSC 2014;
- gettito relativo al 2014 della TASI ad aliquota base comunicato dal Mef;
- importo relativo all'FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del DL 66 del 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Anche in questo caso, la norma rende legislativamente più esplicito il metodo di applicazione del taglio già applicato e insito nella stessa norma originaria ora modificata.

### **Norme in materia di personale (articoli 4 e 5)**

Il **comma 1** è applicabile a tutti i Comuni: in caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

Il **comma 2** consente, previo consenso dell'interessato, il trasferimento definitivo presso l'amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto legge si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato. Tale possibilità è ammessa a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

Il **comma 2-bis** fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità

sopprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.

**Il comma 3** introduce una importante specificazione alle regole che disciplinano ordinariamente il turn-over negli enti locali. Viene infatti chiarito espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

**Il comma 4** introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

**Il comma 4-bis** prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province.

**Il comma 4-ter** prevede la possibilità che le Regioni, definiscano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite. In tal caso, gli Enti interessati possono definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni.

**L'articolo 5** contiene misure in materia di polizia provinciale. In particolare, la nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali, e, accogliendo le richieste dell'ANCI, definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. Si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. In secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall'emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre, opportunamente si prevede la possibilità che sin d'ora gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

### **Emergenza liquidità' per gli enti locali impegnati in ripristino legalità' (art. 6)**

**Il comma 1** attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi. La norma si applica agli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le anticipazioni sono concesse fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015. La norma è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali interessati.

L'anticipazione di liquidità è concessa, (**comma 2**), su istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono concesse le anticipazioni stesse. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, il riparto delle anticipazioni sarà effettuato in misura proporzionale alle istanze medesime.

Il **comma 3** disciplina le modalità di restituzione dell'anticipazione. La restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019. La restituzione avviene mediante versamenti su appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, distinguendo tra la quota capitale e quella interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione nei termini qui previsti le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Il **comma 4** autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, articolo 1, comma 10.

Il **comma 5** prevede che la restituzione delle anticipazioni previste dal comma 1 avviene a decorrere dall'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Le disposizioni del presente comma sono dettate "in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo".

Il **comma 7** prevede che gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati in conseguenza dello scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 TUEL, ovvero in caso di periodo di commissariamento scaduto da non più di un anno alla stessa data, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, possono assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90, 108 e 110 TUEL. Inoltre, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del predetto periodo, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni prevista dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento. Ai relativi oneri gli enti interessati fanno fronte attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

### **Ulteriori disposizioni per enti locali (art. 7)**

Il **comma 1** attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il **comma 2** prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.

Il **nuovo comma 2 bis** è volto ad ampliare da tre a quattro anni il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province, nei casi di dissesto in cui il riequilibrio stesso sia significativamente condizionato dall'esito della riduzione dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate.

Al **comma 3** si prevedono i criteri di riparto del taglio operato dal dl 95 sul 2015 che devono essere proporzionali al taglio operato nel 2014 allo stesso titolo. Tale previsione modifica leggermente il riparto del Fondo di solidarietà per il 2015.

Il **comma 4** estende i termini gestione controlli Tares in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate. La norma garantisce anche per l'unico anno di vigenza del regime Tares, di avvalersi degli stessi



soggetti cui era stata affidata la sola riscossione ordinaria, per effettuare le attività di accertamento del tributo.

Il **comma 5** destina il 10% dei proventi della vendita di immobili degli enti territoriali a riduzione del debito degli stessi enti e non di quello statale. L'estensione agli enti territoriali è recata da una modifica introdotta in conversione.

Il **comma 6** prevede una sanatoria dei tempi di ripresentazione del piano pluriennale di riequilibrio (enti in pre-dissesto) a seguito delle variazioni dovute all'acquisizione di liquidità ex dl 35/2013.

In attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dal d. lgs. n. 23 del 2014 (delega fiscale), il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali scaduta il 30 giugno 2015 per effetto di precedenti e ripetute proroghe. Si auspica in proposito un intervento tempestivo ed organico sull'assetto della riscossione, in termini sia di riorganizzazione dell'offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione – in particolare coattiva – anche in attuazione della Delega fiscale.

Il **comma 8** estende ai consorzi dei benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014.

Il nuovo **comma 8 bis** fornisce un'interpretazione del comma 569 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' inoltre previsto che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.

Il **comma 9** offre la possibilità di contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari).

Il nuovo **comma 9-bis**, nel consentire alle province autonome di Trento e di Bolzano l'utilizzo di strumenti di comunicazione massiva per la valida notificazione delle nuove rendite catastali a seguito di cambiamenti tecnici o revisioni degli estimi degli immobili (affissione all'Albo pretorio delle nuove rendite o altri strumenti telematici in luogo della prescritta notifica diretta), segnala la necessità di innovare nelle modalità di comunicazione verso il contribuente, quando le modifiche sono tali da coinvolgere ampia parte degli immobili accatastrati, come avverrà in occasione della prevista riforma del Catasto.

Il **comma 9-ter** interviene a chiarire, a livello nazionale, la corretta declinazione di alcuni elementi connessi alla nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, in vigore dallo scorso 1 giugno. Nello specifico, rispetto ai criteri per la determinazione della caratteristica di pericolo "eco-tossico", l'indicazione contenuta nel comma elimina le notevoli difficoltà venutesi a creare rispetto alla gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericolo assoluto o con CER "a specchio" che rendeva complessa e maggiormente onerosa la gestione dei Centri di raccolta comunali rispetto al conferimento agli impianti di destino.

Il **comma 9-quater** permette un più agevole utilizzo da parte del Comune di Milano, dei fondi connessi alle opere attivate per l'Expo 2015.

Il **comma 9-quinquies**, relativo agli adempimenti regionali in materia di funzioni delle Province, stabilisce che in caso di mancata adozione delle leggi regionali previste dall'accordo sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, la Regione inadempiente è tenuta a versare alle Città metropolitane e alle Province del proprio territorio somme corrispondenti alle spese da ciascuna sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto della regolazione regionale. Le somme in questione sono determinate mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali.

I **commi 9 septiesdecies e 9 duodevicies**, nella prospettiva della revisione della disciplina relativa al rilascio delle concessioni demaniali marittime, prevedono l'esecuzione da parte delle Regioni di una ricognizione delle rispettive fasce costiere, ai fini della formulazione di una proposta di delimitazione delle zone ricadenti nei rispettivi territori da sottoporre al Ministero Infrastrutture e Trasporti, al Ministero Ambiente e all'agenzia del Demanio che attivano i procedimenti di cui agli artt. 32 e 35 del codice della navigazione. Comunque non oltre il 31 dicembre 2016 viene disposta la proroga funzionale delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca ed acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.

#### **Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali (art. 7 bis)**

L'articolo in commento sostituisce il comma 5 dell'art. 86 del TUEL definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.

Con la nuova disposizione viene colmato un parziale vuoto normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

#### **Ampliamento dello smaltimento debiti commerciali pregressi (art. 8)**

Viene rinnovato l'intervento relativo all'erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.

In particolare, **il comma 6** destina 850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL (c.d. pre-dissesto).

Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.

Va segnalato che la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

Inoltre, **il comma 5**, nell'escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali "sottoposti a patto di stabilità", produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.

Non è stata ripresa nella norma – e potrebbe essere considerata in fase attuativa – la possibilità di utilizzo di parte dei fondi disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino necessità di anticipazioni di cassa, come richiesto più volte dall'ANCI.

Il **comma 10** prevede che il fondo perequativo IMU-Tasi (pari a 625 mln. del 2014) viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU. In particolare, si prevede che una quota pari a 472,5 milioni di euro venga distribuita ai Comuni, già beneficiari nel 2014 del Fondo IMU Tasi, in proporzione alle somme già attribuite ai sensi del decreto del 6 novembre 2014 e la restante quota pari a 57,5 milioni di euro, venga distribuita tenendo conto della verifica del gettito IMU terreni agricoli ex montani per l'anno 2014, effettuata ai sensi del comma 9-*quinquies* dell'art. 1 del dl n.4 del 2015. La dotazione inserita è ovviamente positiva, ma non sufficiente a permettere di compensare integralmente il taglio sull'FSC subito dai Comuni interessati dalla modifica della disciplina dei terreni agricoli non più montani.

L'attuale formulazione del co.10 tuttavia, esclude le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. L'ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015.

Viene inoltre previsto al **comma 13-bis** che il pagamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli possa essere effettuato senza sanzioni e interessi entro il 30 ottobre 2015.

Nel comma **13-ter** viene previsto un contributo di 80 mln. di euro a favore della città metropolitana di Milano (50 mln.) e delle Province (30 mln.). Anche questo contributo non rileva tra le entrate utili ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità.

Inoltre, il **comma 13-quater**, per le esigenze relative all'assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 n. 104 del 1992, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, per il 2015 (anch'esso escluso dalle entrate valide ai fini del Patto).

Il **comma 13-sexies** aggiunge un nuovo periodo all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

### **Patto verticale incentivato (art. 9)**

Il **comma 3** del presente articolo recepisce una proposta ANCI in materia di patto verticale incentivato finalizzata ad ampliare le potenzialità della norma, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno. Gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015, con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014. Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, entro il 30 settembre.

### **Anagrafe nazionale della popolazione residente e carta d'identità elettronica (art.10)**

Il provvedimento modifica l'articolo 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale che introduce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), includendo in quest'ultima anche l'Archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile e le liste di leva, oltre che la normativa in tema di carta di identità elettronica.

Il **comma 1** stabilisce che l'ANPR, oltre all'archivio anagrafico, conterrà anche i registri di stato civile informatizzati tenuti dai Comuni, secondo un programma di integrazione da concludersi entro il 31 dicembre 2018 e fornirà i dati per la formazione delle liste di leva.

In virtù delle nuove disposizioni, l'ANPR assicurerà ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni statali loro delegate dall'articolo 54 comma 3 del TUEL e metterà a loro disposizione un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni, necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle proprie funzioni comunali. Ogni Comune, ad esclusione per le funzioni gestibili tramite l'ANPR, potrà conservare un data base locale

di dati anagrafici dei propri residenti per lo svolgimento delle proprie funzioni, sincronizzato con i dati certificati contenuti nell'ANPR, solo fino al completamento dell'anagrafe nazionale.

Il **comma 2** conferma che il Ministero dell'Interno si avvarrà della Società SOGEI per la realizzazione dell'ANPR e che le attività necessarie all'implementazione di quest'ultima, inclusa la progettazione, saranno svolte d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

I **commi da 3 a 5** abrogano la vigente normativa in merito al progetto di Documento Digitale Unico, quale risultato dell'unione su di unico supporto della Carta di Identità Elettronica e della Tessera Sanitaria, lasciando i due documenti separati. La Carta di Identità Elettronica (CIE) perde il valore di documento obbligatorio e verrà emessa dal Ministero dell'Interno che ne definirà le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio ed archiviazione informatizzata con proprio Decreto di concerto con i Ministeri della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Garante per la Privacy e la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Fino all'emissione della nuova CIE, si mantiene il rilascio dell'attuale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 vices-ter comma 2 del DL 7/2005 convertito in Legge 43/2005.

Il **comma 6** destina alla realizzazione dell'ANPR inclusiva dello Stato Civile e della CIE nuova versione le risorse, anche in conto residui, originariamente previste per la realizzazione del Documento Digitale Unico, nella misura di 59,5 MEURO per il 2015, 8 MEURO per il 2016 e 62,5 MEURO ogni 5 anni a partire dal 2020, oltre a 2,7 MEURO per il 2016 e a 0,7 MEURO a decorrere dal 2017 quale corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del "Fondo per interventi strutturali di politica economica", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Norme per la ricostruzione dell'Abruzzo e in materia di rifiuti ed emissioni industriali (art. 11)**

L'articolo in commento reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).

Il **comma 1** prevede la nullità dei contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori per gli interventi di ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma qualora non siano contenute tutte le informazioni di cui alle lettere a-f dell'articolo 67 quater comma 8 dl 83/2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese oltre che nel caso di assenza di attestazioni SOA e della previsioni di sanzioni e penali. Si prevede inoltre che la certificazione antimafia possa essere sostituita da autocertificazione.

Il **comma 1-bis** si riferisce alla misura della riduzione di risorse per i Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo e in Emilia. In particolare, il comma introduce una novella al comma 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), volta ad escludere del tutto i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.

Anche questa modifica comporta variazioni del riparto del taglio da 1.200 mln. di euro di cui al citato comma 436, il cui ammontare complessivo resta invariato.

Il **comma 2** stabilisce che il direttore dei lavori non può avere rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa

affidataria dei lavori, né può averli avuti negli ultimi tre anni. Inoltre non può avere rapporti di parentela con il titolare o chi riveste cariche societarie producendone anche apposita autocertificazione.

Il **comma 4** attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del codice penale agli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori.

Il **comma 5** stabilisce che le certificazioni di conclusione dei lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di mancato rispetto di tale termine, il compenso dell'amministratore di condominio, ovvero dei rappresentanti di consorzio o commissario di consorzio obbligatorio, è ridotto del 20% per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

Il **comma 5 bis** individua la decorrenza del termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici ai fini dell'applicazione delle penali. Nello specifico eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2% per ogni mese, e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai Comuni. I Comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

Il **comma 6** limita il ricorso al subappalto.

Il **comma 7** prevede la risoluzione di diritto del contratto per riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il **comma 7 bis**, al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, estende le previsioni già dedicate al Comune dell'Aquila anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

Con il **comma 7 ter** si prevede la possibilità per i Comuni di autorizzare i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma in regime di

anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo, fermo restando l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo.

Il **comma 8** prevede che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati, inerenti le erogazioni di contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Si prevede, inoltre, che gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalino alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate nell'ambito della loro attività di controllo.

Il **comma 9** prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. I programmi sono predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento, riguardano l'intera area colpita dal sisma e comprendono il piano finanziario delle risorse necessarie in coerenza con i piani adottati dai comuni. A tale riguardo l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso l'approvazione di piani annuali che dovranno conformarsi alle priorità e alle indicazioni approvate con delibera del CIPE. In casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, si potrà prevedere la costruzione di nuovi edifici scolastici. La disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 11** specifica che per gli edifici sottoposti a tutela culturale, i lavori possono essere avviati solo previa autorizzazione del soprintendente e che per gli edifici sottoposti a tutela paesaggistica, i lavori non possono essere avviati senza l'autorizzazione paesaggistica.

I **commi 11 ter e 11 quater** recano una modifica alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 8 quinquies del dl 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164 che stabilisce che i comuni per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, ripartiscano i consumi rilevati per ogni edificio, secondo le superfici lorde degli alloggi. Quindi si prevede che dal 1 aprile 2016 i Comuni ripartiscano i consumi dei suddetti edifici ancora abitati dalle persone che hanno subito danni dal sisma, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare.

Il **comma 12** destina una quota fissa, non superiore al 4% degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 relativa alla ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014; n. 164 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 13** modifica l'articolo 67-ter, comma 2, del dl n. 83/2012 relativo agli Uffici speciali. In questo caso il secondo Ufficio speciale diviene competente anche per i Comuni fuori dal cratere dell'Aquila.

Anche il **comma 14** modifica l'articolo 67-ter, in particolare al comma 3, relativo alla composizione degli Uffici speciali, specificando che i titolari degli Uffici devono essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **14-bis** prevede ugualmente una modifica all'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, prevedendo che dopo le parole "immobili privati" siano inserite le parole: sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni.

Il **comma 14 ter** prevede la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila anche per il 2016 e 2017 considerando sempre che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci dell'ente interessato e che comunque debba essere sempre assicurato il rispetto del patto di stabilità interno.

Il **comma 15** attribuisce al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il contributo è destinato:

a) per 7 milioni al processo di ricostruzione della città;

b) per un milione ad integrare le risorse previste per l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 448 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);

c) per mezzo milione alle medesime finalità di cui alla lettera precedente con riferimento ai comuni diversi dall'Aquila interessati dal sisma.

Di nuova introduzione il **comma 16 quater** specificatamente dedicato al comprensorio Bagnoli-Coroglio. E' prevista l'istituzione di una apposita Cabina di regia con la presenza anche di un rappresentante del Comune di Napoli al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio.

Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte.

### **Disposizioni in materia di economia legale (art. 11-bis)**

L'articolo prevede che le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del dl 90/2014, n. 90, inerenti la domanda d'iscrizione per l'affidamento di contratti o l'autorizzazione di sub-contratti per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa definite dal comma 53 della legge 190, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

### **Zone franche urbane (art. 12)**

Il **comma 1** prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' stato inoltre esteso il beneficio dell'agevolazione anche ai comuni di Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

Al **comma 2** vengono enunciate le caratteristiche per beneficiare delle agevolazioni delle imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente.

Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca.

Il **comma 5** elenca le caratteristiche delle esenzioni per ottenere le agevolazioni.

Nell'ambito poi delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. I Comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziati per ogni annualità.

### **Proroga stato emergenza sisma 20 e 29 maggio 2012 (art. 13)**

Si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna e Lombardia) fino al 31 dicembre 2016.

Il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il **comma 2** prevede che agli oneri si provveda con utilizzo della contabilità speciale n. 5713 della ricostruzione intestata al Presidente della Regione, nella quale sono versati 140 mln di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e 65 mln di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il comma prevede, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale.

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine del 30 giugno 2015 previsto all'articolo 8, comma 3, del dl 74/2012 è prorogato al 31 dicembre 2016.

**L'ultimo comma** prevede la copertura degli oneri sia pari a 33,1 mln di euro per 2015 e a 26,2 mln di euro per il 2016.

### **Istituzione zona franca Regione Sardegna (art. 13 bis)**

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del dl 66/2014, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del dl 282/ 2004.

### **Proroga termini cantierabilità' (art. 13 quater)**

Si proroga dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, il termine di cantierabilità delle opere contemplate dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 133/2014, cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

### **Servizi per l'impiego (art. 15)**

L'articolo concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

Con il nuovo comma 6 bis, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, si consente alle province e città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.

### **Norme urgenti per istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 16)**

Il **comma 1** dispone che per l'affidamento dei servizi ausiliari degli "istituti e luoghi della cultura pubblici" (principalmente musei e siti archeologici) le amministrazioni possono avvalersi di Consip SPA.

Il **comma 1-bis** contiene misure a favore del sito di Pompei.

Il **comma 1-ter** dispone che le procedure per l'individuazione dei siti in cui, per esigenze di tutela dei beni culturali e di decoro, possono essere vietate le "attività ambulanti senza posteggio" e "l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio", debbano essere svolta dagli



uffici ministeriali d'intesa non solo con i Comuni (come già previsto dall'attuale normativa), ma anche con le Regioni.

Il **comma 1-quater** interviene invece sul tema degli "istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire", ai sensi della Legge Delrio, prevedendo l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Mibact di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, di un apposito Piano di razionalizzazione. Questo piano può prevedere anche la possibilità di trasferire alcune di queste strutture al Mibact, tramite accordo con gli Enti Territoriali competenti. Con il **comma 1-quinquies** si prevede la possibilità di trasferire allo Stato, insieme alle strutture, il personale (o una parte di esso). Si rileva che resta aperto il tema delle risorse per coprire le spese di funzionamento, in quanto tutta l'operazione dovrebbe essere svolta "senza maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il **comma 1-sexies** prevede il ritorno della funzione di "tutela dei beni librari" e similari (che in precedenza era stata attribuita alle Regioni) alla competenza statale. In seguito lo Stato potrebbe poi, tramite specifici accordi, conferire questa funzione alle singole Regioni tramite stipula di specifico accordo.

#### **Stabilizzazione lavoratori comuni regione calabria (art. 16 quater)**

La disposizione estende le deroghe già previste dall'art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e di mancato rispetto per il 2014 del patto di stabilità interno. La spesa del personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti della disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

## **1. Premessa**

Con l'introduzione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, (dl Enti locali), molte delle questioni che l'ANCI aveva sottoposto all'attenzione del Governo nel corso degli ultimi mesi hanno trovato una complessiva, ancorché per diversi aspetti parziale, sistemazione. E' giusto riconoscere che i contenuti del decreto legge sono il frutto di un lungo, complesso ed incessante confronto politico e tecnico che ha visto l'Associazione incalzare costantemente il Governo e i Ministeri interessati sulle questioni più rilevanti che toccano la finanza comunale e metropolitana, a partire dalla bozza di decreto legge predisposta dall'ANCI nel febbraio scorso. Da quella data si sono tenute decine di incontri sia tecnici che politici che hanno progressivamente messo a fuoco, con soluzioni normative faticosamente condivise, le questioni prioritarie già individuate, nonché altre esigenze di messa a punto normativa emerse nel tempo. L'aver ottenuto un decreto legge rappresenta di per sé un punto importante per il sistema dei Comuni, per le misure concrete in esso contenute, che aiutano gli enti a regolare il sistema contabile in un contesto che resta molto complesso.

L'ANCI auspica che le questioni che non sono state compiutamente affrontate possano trovare risposta in sede di conversione del decreto legge 78, nella consapevolezza che le difficoltà finanziarie di carattere generale – che non intendiamo sottovalutare – vadano inserite in un quadro di ripresa economica complessiva degli investimenti e di tutela dei servizi locali.

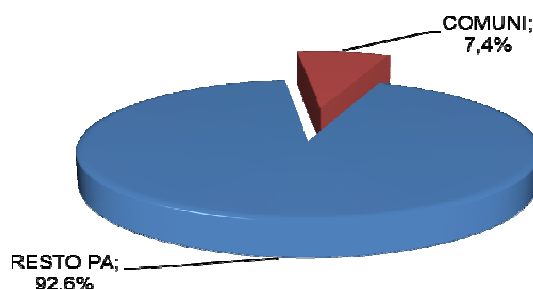
E' fuori di dubbio che in un contesto di generale e persistente restrizione finanziaria, sia ineludibile predisporre un intervento strutturale sul sistema della finanza locale, sia garantendo certezza alle risorse annualmente disponibili sia portando a termine alcune riforme attese da anni. In questa audizione riteniamo tuttavia opportuno concentrare l'attenzione sulle ulteriori misure che possono concretamente contribuire ad una gestione sostenibile dei bilanci dei Comuni e delle Città metropolitane nel 2015, rimandando all'imminente avvio del confronto sulla Legge di stabilità 2016 le questioni di carattere strutturale (in particolare, la cd. *Local tax* e l'evoluzione dei vincoli finanziari).

A tal proposito, l'ANCI rinnova l'auspicio che in occasione delle decisioni riguardanti la finanza decentrata venga fornito ai decisori e agli osservatori, e specie al Parlamento più volte chiamato a votare pesanti manovre nei confronti dei singoli livelli di governo, un quadro completo del contributo fornito al risanamento della finanza nazionale dai diversi settori della Pubblica amministrazione. Si potrebbe così valutare con maggior ponderazione la correlazione tra la dimensione del comparto comunale e lo sforzo richiesto.

La sproporzione del contributo richiesto ai Comuni è ormai evidente non solo sulla base delle preoccupazioni e dei dati provenienti dall'ANCI. La Corte dei Conti sia nella "Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 2013" che nel "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2015" ha ulteriormente ribadito come le manovre degli ultimi sul sistema dei Comuni si siano caratterizzate per **iniquità e sproporzione** (*"il complesso percorso di riequilibrio dei conti pubblici ha impegnato costantemente il comparto degli enti locali in una misura che eccede i limiti di un ragionevole criterio di proporzionalità tra i rapporti di composizione della spesa della Pubblica amministrazione. Tale percorso di risanamento si è espresso sul piano dei vincoli di spesa e dei tagli ai trasferimenti, con riflesso inasprimento della leva fiscale rimessa all'autonoma disponibilità dei livelli di governo locale"*), per **aver compresso l'autonomia finanziaria dei Comuni** (*"... le predette misure di austerità, riducendo gravemente le possibilità di intervento e di gestione degli enti territoriali, hanno inciso profondamente sul grado di autonomia finanziaria e funzionale ad essi garantiti dal Titolo V della Costituzione"*), per

**aver sterilizzato i principi di responsabilità fiscale** che erano invece alla base della riforma del Titolo V della Costituzione e della legge 42/2009 (L'aumento della pressione fiscale locale "è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale, piuttosto che espressione dell'autonomia impositiva degli enti decentrati").

**2. Il Contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica dal 2010 al 2015**  
**I Comuni rappresentano solo il 7,4 per cento della spesa pubblica totale**, quindi il controllo dei conti dovrebbe essere esercitato sui settori che rappresentano il peso più rilevante della spesa pubblica, in primo luogo le Amministrazioni centrali.



Fonte: elaborazioni IFEL su dati ISTAT. Dati 2014 stimati.  
 Dati al netto dei trasferimenti tra sottosettori PA

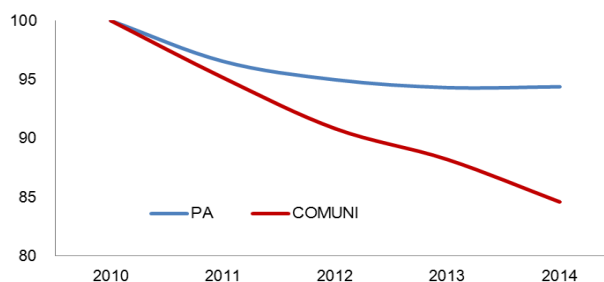
Il contributo alla manovra finanziaria negli ultimi otto anni è stato di **17 miliardi** di cui **12,3** tra il 2011 e il 2015. Un contributo sproporzionato non solo rispetto al peso del comparto sulla finanza pubblica nel suo insieme (il 7,4% della spesa) e **sul debito della Pa (il 2,3% in costante calo negli ultimi anni)**, ma anche con riferimento al ruolo essenziale dei Comuni nella fornitura di servizi sociali, nella regolazione dell'economia urbana, negli investimenti locali.

Prosegue la tendenza alla **riduzione degli investimenti** avviata dal 2008 anche in conseguenza dei vincoli del Patto di stabilità. Nel complesso gli investimenti comunali sono calati del 38% dal 2007 (-5,7 mld.). I due terzi di questo calo avvengono nell'ultimo quadriennio.

Nel periodo 2010-2014 le manovre poste a carico dei Comuni assumono una dimensione che ne esprime l'insostenibilità: il **19,7% della spesa corrente primaria** del comparto nell'anno 2010.

Nel periodo 2010-2014 **i Comuni riducono la spesa primaria in misura più incisiva della PA nel suo complesso**. A valori costanti (2010), la spesa totale dei Comuni al netto degli interessi scende di 15 punti, la spesa della PA di soli 5 punti. Nel biennio 2013-2014, la spesa corrente primaria dei Comuni si riduce ulteriormente, mentre quella della PA rimane costante. La dinamica della spesa corrente segue lo stesso andamento.

#### **SPESA TOTALE AL NETTO DEGLI INTERESSI** **Anni 2010-2014 a valori costanti con indice 2010 = 100**



Fonte: elaborazioni IFEL su dati ISTAT. Dati 2014 stimati.  
 Dati al netto dei trasferimenti tra sottosettori PA

Un ulteriore sforzo viene richiesto al comparto anche per il 2015, in particolare sul fronte dei tagli alle risorse erariali (**1.487,8** mln di euro).

### Il contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica dal 2010 al 2015

| Valori in milioni di euro                        | Totale<br>2010-2014 | Manovra per<br>l'anno 2015 | Totale<br>2010-2015 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MANOVRA</b>                            | <b>11.550,5</b>     | <b>700,8</b>               | <b>12.251,3</b>     |
| <i>di cui Patto e nuova contabilità dal 2015</i> | <b>3.994,9</b>      | <b>-787,0</b>              | <b>3.207,9</b>      |
| <i>di cui taglio trasferimenti erariali</i>      | <b>7.555,6</b>      | <b>1.487,8</b>             | <b>9.043,4</b>      |
| "Costi della politica"                           | 118,0               |                            | 118,0               |
| Taglio D.L. 78/2010                              | 2.500,0             |                            | 2.500,0             |
| Taglio D.L. 201/2011                             | 1.450,0             |                            | 1.450,0             |
| Taglio D.L. 95/2012                              | 2.500,0             | 100,0                      | 2.600,0             |
| Taglio da revisione IMU categoria D              | 171,0               |                            | 171,0               |
| Taglio occulto ICI/IMU                           | 441,0               |                            | 441,0               |
| Taglio D.L. 66/2014                              | 375,6               | 187,8                      | 563,4               |
| Taglio da Legge di Stabilità 2015                |                     | 1.200,0                    | 1.200,0             |

Fonte: elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell'Interno

**Il comparto comunale rappresenta nel 2013 il 2,3% del debito totale** (e, peraltro, i Comuni possono indebitarsi solo per investimenti), percentuale in continua discesa dal 2,9% del 2008 e in calo anche in valore assoluto dal 2011.

### IL DEBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

|                                         | in milioni di euro |                  |                  |                  |                  |                  | 2013<br>(comp.%) |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 2008               | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |                  |
| <b>Pubblica Amministrazione di cui:</b> | <b>1.671.023</b>   | <b>1.769.250</b> | <b>1.851.141</b> | <b>1.907.369</b> | <b>1.989.584</b> | <b>2.069.365</b> | <b>100%</b>      |
| Amministrazioni centrali*               | 1.560.718          | 1.654.005        | 1.735.138        | 1.789.887        | 1.874.511        | 1.960.833        | 94,8%            |
| Regioni                                 | 40.900             | 41.522           | 40.822           | 40.805           | 40.624           | 37.308           | 1,8%             |
| Province                                | 8.940              | 9.083            | 9.091            | 9.146            | 8.888            | 8.439            | 0,4%             |
| <b>Comuni</b>                           | <b>47.730</b>      | <b>48.477</b>    | <b>49.280</b>    | <b>50.114</b>    | <b>48.736</b>    | <b>47.283</b>    | <b>2,3%</b>      |
| Altre Amministrazioni locali            | 12.735             | 16.163           | 16.810           | 17.417           | 16.825           | 15.502           | 0,7%             |

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Banca d'Italia

Nel complesso, le continue riduzioni delle risorse hanno determinato un sistema finanziario sempre più lontano dai principi di autonomia e responsabilità che erano alla base della legge 42 del 2009

Nei passaggi dall'ICI, all'IMU e all'IMU-Tasi, i Comuni sono formalmente titolari di gettiti la cui destinazione è vincolata alle più diverse finalità, in primo luogo il sostegno alla finanza pubblica.

L'aumento della pressione fiscale locale, periodicamente sotto accusa, è in larga parte determinato da scelte nazionali: trasferimenti sostituiti con maggior prelievo locale, tagli che determinano un utilizzo improprio della leva fiscale comunale. La situazione di degrado dell'autonomia finanziaria comunale è ormai evidente e la stessa Coirte dei Conti

in più di una relazione ha sottolineato la perdita di ruolo dei Comuni per effetto di manovre finanziarie sproporzionate e di un sistema tributario condizionato da scelte statali.

**E' auspicabile che la prospettiva della Local tax affronti con serietà questi nodi e determini una decisa inversione di tendenza.** Il progetto di riordino della fiscalità locale dovrebbe essere prioritariamente volto a:

- reintrodurre **strumenti «verticali» per la perequazione** delle risorse – oggi interamente affidata alla redistribuzione di una quota dell'IMU;
- ristabilire un **rapporto diretto tra applicazione del tributo e responsabilità del Comune**,
- assicurare **l'invarianza dei gettiti**, mantenendo inoltre **effettivi margini di manovra** per le scelte fiscali locali;
- **semplificare** le regole e gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli stessi Comuni

### 3. Problematiche finanziarie in attesa di soluzione

A fronte di un quadro generale di forte sofferenza, nel 2015 diversi aspetti hanno avuto parziale trattamento sia nell'iter di approvazione della Legge di stabilità, sia con il decreto 78 oggi sotto esame. Tra queste ricordiamo anzitutto **l'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità per il 2015**, comunque da leggere in combinato con la più ampia revisione delle modalità di determinazione degli obiettivi 2015 recepita nel dl 78/2015 e già oggetto di intesa in Conferenza stato-città del 19 febbraio u.s. Sempre in tema di miglioramento degli obiettivi finanziari 2015 da segnalare il **rifinanziamento del patto verticale incentivato** per circa 1 miliardo nonché l'abolizione del vincolo di effettuare il taglio mediante riduzione della spesa corrente comunale.

Per favorire la piena attuazione della riforma contabile la legge di stabilità 2015 ha previsto sia la **copertura graduale del fondo crediti di dubbia esigibilità** da iscrivere annualmente in bilancio, a partire dal 36% del 2015 fino ad arrivare alla piena copertura nell'arco di un quinquennio sia **l'allungamento fino a 30 anni** dei tempi di ammortamento dei disavanzi tecnici da riaccertamento straordinario dei residui.

In tema di sostegno agli investimenti da registrare **l'ampliamento del limite all'indebitamento fino al 10%** e lo stanziamento di 125 mln. nel 2016 e poi 100 mln. per ulteriori 4 anni di un **fondo per la copertura a carico dello Stato** degli interessi derivanti da mutui stipulati nel 2015 da Comuni, Province e Città metropolitane.

Con il dl 4/2015, anche a seguito del serrato confronto con ANCI, sono stati ridefiniti i **parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani**, operando una revisione ulteriore dei criteri di montanità necessari per l'applicazione delle esenzioni dei terreni agricoli a seguito delle prescrizioni del dl n. 66 del 2014.

Vengono di seguito riprese le questioni non risolte più rilevanti, che a giudizio dell'Anci meritano l'attenzione del Parlamento e del Governo, mentre in allegato sono riportate le proposte normative di integrazione al dl 78.

#### *a) Questioni connesse alla dotazione di risorse per il 2015*

Con il dl 78/2015 il **fondo perequativo IMU-Tasi** (pari a 625 mln. del 2014) **viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro**, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU (art. 8, co.10-11). La dotazione aggiuntiva è ovviamente positiva e permette di abbattere le incertezze sulla disponibilità di risorse per un significativo numero di Comuni.

Si deve ricordare che l'integrazione delle risorse in questione interviene a sanare parzialmente un'esigenza finanziaria imprescindibile per quei Comuni che altrimenti non

dispongono, alla luce della normativa vigente anche per il 2015, della leva tributaria necessaria per recuperare il gettito acquisito attraverso le aliquote IMU deliberate per il 2013.

**L'attuale formulazione, però - oltre a non reintegrare completamente l'assegnazione 2014 - esclude le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto.**

Questa limitazione mette in grave difficoltà, in particolare, i Comuni con una situazione "normale" di bilancio (scarsi debiti pregressi, nessuna operazione straordinaria in programma) e con forte incidenza del fondo "ex 625 mln.". ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015. Si tratta di una questione che **va superata nel confronto parlamentare**. L'Anci propone responsabilmente di limitare la quota non inclusa nel PSI al 40% dell'assegnazione.

*Il dl non prevede l'erogazione di un **anticipo sulle somme dovute a titolo di FSC 2015**, come invece inizialmente concordato, per effetto della emanazione a ridosso dell'acconto IMU-TASI. L'erogazione di un secondo acconto (tra settembre e ottobre) potrebbe tuttavia essere disposta con il DPCM relativo alla determinazione e riparto dell'FSC, la cui emanazione dovrebbe avvenire entro il mese di luglio, senza necessità di intervento normativo.*

*Resta ancora del tutto incerta la robustezza delle stime sul gettito derivante dalla nuova imponibilità dei **terreni agricoli già considerati montani**, che - si ricorda - ha già generato corrispondenti tagli del Fondo di solidarietà a carico dei Comuni coinvolti, sia con riferimento all'ammontare complessivo sia per ciò che riguarda il riparto tra gli enti. Si tratta in totale di 230 mln. di euro per il 2014 e di 268 mln. per il 2015, che riguardano in prevalenza enti di piccola dimensione demografica, con particolare incidenza su quelli che hanno ampi territori già esenti dall'imposizione sui terreni.*

L'Anci è impegnata nell'attività di verifica della corrispondenza fra stima e gettito effettivo (sulla base della apposita previsione introdotta con il dl n. 4 del 2015 il cui termine è stato anticipato al 30 giugno dal dl 78) e ha più volte chiesto al Governo di rimborsare la differenza che è seguita alla modifica dei criteri. Più in generale, nella prospettiva di un riassetto delle entrate comunali, occorre rivedere i criteri di montanità ancorandoli ad elementi di assoluto rilievo quali la natura socio-economica dei territori e la redditività dei terreni agricoli, nonché gli aspetti collegati al degrado territoriale e al rischio idrogeologico.

Va ad ogni modo ricordato che **l'intervento di verifica in corso** e la dotazione di risorse per sostenere la probabile sopravvalutazione delle iniziali stime ministeriali, presumibilmente valutabile in 60 milioni di euro, **riguarda il solo anno 2014**.

*b) Riparto perequativo FSC (20% del Fondo dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario)*

È necessario, in sede di conversione del dl 78, predisporre strumenti che mitighino l'impatto del **taglio perequativo** derivante dal riparto del 20% del FSC 2015 in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica, come richiesto formalmente dall'ANCI.

Sul taglio alle risorse operato nel 2015, si ricorda che **una quota pari al 20% dell'FSC** destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario **è stata ripartita in base a criteri innovativi basati sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard**. La dimensione dell'intervento perequativo ha comportato spostamenti di risorse in alcuni casi molto significativi, per effetto del metodo utilizzato, che permette di assegnare variazioni (in positivo o in negativo) più elevate dell'ammontare oggetto di riparto: a fronte di un ammontare medio oggetto di redistribuzione, pari al 4,8% delle risorse di base

dell'insieme dei Comuni coinvolti, le variazioni possono arrivare ad oltre il +/- 10% delle risorse stesse. **Questo elemento, particolarmente incisivo nei confronti di una rilevante fascia di Comuni di dimensioni minori (circa 2 mila), può rappresentare un rischio di tenuta finanziaria in un periodo di complessivo calo delle risorse disponibili.**

**L'ANCI ritiene necessario riservare un ammontare di risorse pari a 50 mln. di euro per abbattere l'incidenza negativa del riparto sulla fascia di enti più colpita.** Al fine di assicurare una congrua mitigazione delle riduzioni più elevate (tra il 50 e il 60% del loro ammontare). **L'ANCI ha proposto in sede di Conferenza Stato città di riservare le disponibilità residue dell'FSC 2014, pari a circa 29 mln. di euro già disponibili che altrimenti andrebbero ripartiti "a pioggia". Tale disponibilità dovrebbe essere integrata per circa 20 milioni di euro attraverso il ricorso a risorse statali.**

Più in generale, si ritiene che **le modalità di applicazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard dovrebbero essere con urgenza oggetto di maggiore approfondimento**, in sede sia politica che tecnica, superando le carenze evidenti del processo che ha portato allo schema oggi oggetto di prima applicazione. Bisogna assicurare un sistema attuativo stabile nel medio periodo, in grado di **indicare a ciascuno ente locale un obiettivo di adeguamento raggiungibile e saldamente ancorato a dati di base inoppugnabili.**

L'ANCI auspica che l'attività di **aggiornamento dei dati sui fabbisogni standard**, attualmente in corso anche con il concorso dell'IFEL, possa concludersi sia con il rafforzamento del sistema sotto il profilo tecnico, anche tenendo conto delle osservazioni della Commissione bicamerale sul Federalismo fiscale del 18 dicembre scorso, sia con un netto miglioramento della **diffusione delle informazioni** e dei raffronti con le spese storiche registrate nei bilanci degli enti, sulla base di modalità condivise tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti. **A tal proposito, si richiede il coinvolgimento del Parlamento nell'attività di valutazione e definizione del percorso e delle finalità dei fabbisogni standard nella prospettiva della loro concreta applicazione ed impatto, nonché nella prospettiva della delineazione di robuste regole perequative. Si tratta di un terreno di lavoro che deve trovare convergenze in occasione della prossima legge di stabilità.**

Su queste basi **va impostato un processo rigoroso che porti ad un sistema perequativo sulla base del dettato normativo vigente.** Si ritiene in proposito importante sottolineare che, per effetto della riduzione disposta con la Legge di stabilità 2015, **a partire dall'anno in corso nel comparto comunale vige un meccanismo di completa perequazione orizzontale.** In realtà, non solo si azzerano i trasferimenti a favore dei Comuni, ma lo Stato acquisisce una quota dell'IMU comunale fin qui destinata al finanziamento del riequilibrio delle risorse all'interno del comparto.

#### *c) La riforma della contabilità degli enti territoriali*

La nuova disciplina dell'armonizzazione rivoluziona le modalità di gestione e rendicontazione contabile fino ad oggi in uso negli enti locali.

Tra le maggiori criticità che si rilevano, il **riaccertamento straordinario dei residui e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità** comportano, come più volte segnalato dall'ANCI, una manovra restrittiva rilevante, di dimensioni paragonabili all'obiettivo di Patto (quest'anno fortemente ridotto rispetto al 2014).

Le particolarità della nuova gestione contabile comportano in alcuni casi situazioni di disequilibrio esclusivamente derivanti dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi. La complessità di tali adempimenti, che coinvolgono tutta la struttura amministrativa e gestionale dell'ente, unitamente alla necessaria predisposizione di nuovi software gestionali e ai numerosi adempimenti amministrativi richiesti ai Comuni in un medesimo arco temporale, stanno rendendo

sicuramente complesso l'avvio della riforma contabile. Sugli aspetti di particolare criticità nel passaggio intervengono alcune delle proposte tecniche allegate (diverse modalità di contabilizzazione o di considerazione delle entrate e delle spese ai fini del Patto di stabilità).

Attualmente, ulteriori difficoltà connesse all'introduzione del nuovo sistema contabile si riscontrano per le **rilevazioni a valenza patrimoniale**, fino ad oggi non recepite in contabilità finanziaria, che invece da quest'anno impattano direttamente sia sugli equilibri di bilancio, sia sui vincoli di finanza pubblica, ivi inclusi i saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Pur riconoscendo tale nuova impostazione un valore aggiunto in termini di trasparenza dei bilanci locali, la stessa deve risultare compatibile sia con l'effettiva sostenibilità nei bilanci degli enti locali, sia con i restanti vincoli di finanza pubblica.

In particolare, ANCI ritiene di puntualizzare, cogliendo l'occasione del decreto legge in discussione alcune modalità di contabilizzazione per rendere compatibile la nuova contabilità con le manovre da sempre basate su informazioni e registrazioni diverse rispetto a quelle risultanti dalla nuova contabilità. In quest'ottica è necessario rivedere l'impatto di alcune registrazioni contabili (avanzo vincolato, accollo debiti, riaccertamento straordinario) sugli attuali vincoli di finanza pubblica.

#### *d) Città Metropolitane*

Rimangono aperte importanti questioni relative al sostegno dell'avvio delle Città metropolitane che, nelle attuali condizioni finanziarie e dell'attuazione della legge n. 56 del 2014, rischiano di non poter formulare il bilancio 2015. Rimane da risolvere in via di massima urgenza il passaggio degli oneri finanziari del personale come previsto dalla legge di stabilità, tappa fondamentale per assicurare a questi enti la sostenibilità finanziari per il 2015.

In primo luogo, va assicurata maggiore flessibilità nelle politiche del personale, attraverso l'**eliminazione del blocco assunzioni** per una figura apicale fiduciaria e per il rinnovo contratti a tempo determinato scaduti alla data del 31 dicembre 2014, in caso di violazione del patto 2014 da parte della ex Provincia (norma peraltro sempre concordata ma non inclusa nel dl 78).

Devono inoltre essere **sterilizzati gli effetti della parziale attuazione delle norme sulla mobilità**, che non permette di ricollocare gli oneri per rilevanti contingenti di personale presso le altre amministrazioni competenti per funzione, in primo luogo le Regioni.

È inoltre essenziale disporre di ulteriori strumenti straordinari di copertura delle spese correnti, con riferimento ad esempio alla facoltà di utilizzo dei proventi delle dismissioni patrimoniali.

Restano altresì aperte le questioni connesse alle **modalità di finanziamento autonomo delle Città metropolitane** (già previste dal dl n. 68 del 2011) e della modifica della disciplina del tributo IPT per evitare distorsioni nel prelievo tra le diverse province in relazione alla sede sociale dei contribuenti maggiori, che hanno prodotto drastici spostamenti dei gettiti in province di territori a statuto speciale.

Appare infine auspicabile che **l'obiettivo del Patto di stabilità venga ridotto per il comparto delle Città metropolitane**, sulla base di uno schema a suo tempo proposto dall'Anci, che tiene conto delle maggiori funzioni assegnate ai nuovi enti locali. La proposta necessita di copertura finanziaria in relazione alla richiesta di riduzione complessiva dell'obiettivo per circa 104 milioni di euro, come emerge dal prospetto di seguito riportato:



Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

| ENTE            | POPOLAZIONE<br>AL 31.12.2013 | OB 2015 DA LEGGE<br>DI STABILITA' | OBIETTIVO 2015<br>PROPOSTA ANCI | differenza OB<br>2015proposta ANCI e<br>LSTAB |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| TORINO          | 2.297.917                    | 64.664.671                        | 45.955.706                      | -18.708.965                                   |
| MILANO          | 3.176.180                    | 58.887.364                        | 47.875.256                      | -11.012.108                                   |
| GENOVA          | 868.046                      | 18.935.662                        | 13.433.152                      | -5.502.510                                    |
| VENEZIA         | 857.841                      | 16.710.571                        | 11.366.447                      | -5.344.124                                    |
| BOLOGNA         | 1.001.170                    | 19.191.583                        | 12.766.163                      | -6.425.419                                    |
| FIRENZE         | 1.007.252                    | 24.733.075                        | 15.999.119                      | -8.733.956                                    |
| ROMA            | 4.321.244                    | 73.279.815                        | 48.723.757                      | -24.556.058                                   |
| NAPOLI          | 3.127.390                    | 55.761.130                        | 32.312.721                      | -23.448.410                                   |
| BARI            | 1.261.964                    | 13.564.328                        | 11.170.401                      | -2.393.927                                    |
| REGGIO CALABRIA | 559.759                      | 1.905.964                         | 3.240.333                       | 1.334.369                                     |
| <b>TOTALE</b>   | <b>18.478.763</b>            | <b>347.634.164</b>                | <b>242.843.056</b>              | <b>-104.791.108</b>                           |

*e) Rinegoziazione mutui e costo dell'estinzione del debito*

Il dispositivo di rinegoziazione dei mutui in essere presso la Cassa Depositi e prestiti è stato ampliato ai mutui già rinegoziati con la Legge di stabilità (commi 430 e 537). Con il dl 78 è stato inoltre concesso di accedere alla rinegoziazione anche agli enti in esercizio provvisorio di bilancio, considerando che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio p.v.

Inoltre, in deroga alla normativa vigente è stato concesso il libero utilizzo dei risparmi ottenuti con la rinegoziazione, superando "per il 2015" l'obbligo di utilizzo per investimenti o estinzione di debito. **L'ANCI auspica che la Cassa Depositi e prestiti realizzi al più presto un'ulteriore tornata di rinegoziazioni** per permettere a tutti i Comuni di fruire di tale beneficio, in quanto nel primo semestre 2015 sono stati coinvolte le sole posizioni debitorie già oggetto nel passato di operazioni di rinegoziazione.

Appare tuttavia necessario introdurre la **sanatoria delle delibere di Consiglio di autorizzazione a rinegoziare i mutui con Cdp degli enti senza bilancio 2015**, adottate prima dell'entrata in vigore del dl 78/2015 (20 giugno), a fronte del termine antecedente per il perfezionamento della pratica presso la Cassa (12 giugno). Si corre altrimenti il rischio di vanificare un'operazione, alla quale hanno peraltro contribuito fattivamente sia ANCI che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consente di liberare risorse importanti per investimenti e servizi in una fase di forte restrizione finanziaria.

Si coglie l'occasione di richiamare un problema rimasto negli anni senza soluzioni sistematiche: **il costo delle operazioni di ristrutturazione del debito**. In particolare, oltre ad alcuni vincoli di cui si propone l'abolizione (obbligo di estinzione di obbligazioni esclusivamente mediante proventi di alienazioni immobiliari), resta molto avvertito il tema **dell'elevatezza delle penali previste per l'estinzione dei mutui in essere presso la Cassa** depositi e prestiti, derivanti in particolare dagli alti tassi di interesse praticati nel passato. È auspicabile che il Parlamento e il Governo riflettano su tali costi (che in taluni casi superano il 20% del debito residuo), individuando soluzioni sostenibili con l'obiettivo di assicurare maggiore flessibilità alla gestione del debito locale favorendo l'estinzione di posizioni pregresse.

*f) Ampliamento degli strumenti di estinzione dei debiti commerciali pregressi*

L'ANCI ritiene che, nell'ambito dell'opportuno ampliamento del dispositivo di cui al dl n. 35 del 2013 ai debiti commerciali in essere alla fine del 2014 (art. 8 del dl 78), sia necessario considerare la possibilità di utilizzo di parte dei fondi di liquidità disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino una necessità di anticipazioni di cassa, ampliando così il ventaglio degli strumenti di sostegno al passaggio alla nuova contabilità.

g) *Altre norme che richiedono un intervento normativo*

- utilizzo del 50% **proventi alienazioni patrimoniali** per spesa corrente;
- **abolizione del vincolo ad utilizzare per l'estinzione di titoli obbligazionari** esclusivamente i proventi da alienazioni patrimoniali. La modifica ha carattere complementare alla ristrutturazione dei mutui CDP, in particolare per gli enti che non abbiano mutui rinegoziabili. *Si dovrebbe quindi consentire l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, senza effetti sulla finanza pubblica;*
- soluzione dell'**irragionevole impatto della nuova contabilità sulle operazioni di accollo di debiti di società partecipate da parte dell'ente locale**, che le rende eccessivamente onerose in termini di vincoli di bilancio;
- soluzione dei problemi derivanti dalle **mancate effettuazioni delle trattenute dall'IMU 2014**, che verranno recuperate nel 2015. Si tratta di regolazioni ritardate per motivi burocratici, che rischiano di costituire maggiori spese 2015 per i Comuni coinvolti, che devono essere rese ininfluenti ai fini del rispetto del Patto 2015 e della dimensione della spesa dell'ente. La norma concordata sull'argomento era collegata al termine per la deliberazione del rendiconto 2014 ormai trascorso;
- deroga al ricorso alle **centrali uniche di committenza** per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, al di sotto di una certa soglia di spesa (nelle ipotesi oggetto di concertazione pari a 40 mila euro), norma a suo tempo concordata con il Governo, ma non inclusa nel dl 78;
- norma interpretativa per regioni a statuto speciale sulla non applicabilità delle **norme su personale** della legge di stabilità collegate alla costituzione delle Città metropolitane;

#### 4. Attuazione della Delega fiscale (L. n. 23 del 2014)

Alcuni aspetti riguardanti la Delega fiscale necessitano di un'adeguata concertazione con i Comuni. Di seguito alcune essenziali osservazioni riguardanti la riscossione delle entrate locali e la riforma del Catasto.

##### **a) La Riforma della riscossione locale**

Il decreto proroga al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza degli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione.

L'uscita di Equitalia dal sistema della riscossione locale se da un lato può aprire prospettive nuove, dall'altro necessita di adeguati strumenti di regolazione nel passaggio da una riscossione per la gran parte "centralizzata" ad un sistema necessariamente più articolato, al fine di evitare un possibile blocco delle attività, soprattutto dei comuni di minore dimensione.

Gli interventi necessari a garantire maggiore razionalità alla riscossione locale, e sui quali si concentrerà il presidio istituzionale di ANCI, riguardano tre direttrici principali:

- la revisione generale del processo di riscossione con particolare riferimento alla disciplina dell'*ingiunzione fiscale* - il principale strumento a disposizione degli enti per la riscossione coattiva - lo snellimento delle procedure per le *quote di modesta entità*, la *chiusura agevolata* dei rapporti debitori ed infine l'accesso alle *informazioni sui debitori* ad oggi garantito, di fatto, solo agli agenti della riscossione;
- l'ampliamento dell'offerta dei soggetti abilitati a svolgere le attività di accertamento e riscossione anche mediante la previsione di un nuovo soggetto pubblico, partecipato dall'ANCI, attraverso il quale non disperdere l'esperienza maturata negli anni da Equitalia; è altresì necessario rafforzare le misure di trasparenza dell'intervento delle aziende private e il relativo controllo, mediante la riserva a favore degli enti impositori in materia di materiale acquisizione dei gettiti fiscali e

- la revisione dei requisiti per l'accesso all'Albo *ex art 53 del d.lgs 446/97*, nonché facilitare la gestione diretta degli enti locali;
- la regolazione della fase transitoria che tenga conto delle quote non ancora riscosse e di quelle per le quali le procedure di recupero coattivo siano già state avviate, oltre ovviamente, delle c.d. "quote inesigibili". Su questo punto il Legislatore è intervenuto con i commi 682 e seguenti della Legge di stabilità, che, nel rivedere le norme sulle "inesigibilità", mantengono la responsabilità di Equitalia su tutte le quote fin qui affidate dai Comuni. L'ANCI si riserva di verificare la funzionalità della nuova disciplina alla luce dei previsti provvedimenti attuativi.

### **b) La Riforma del Catasto**

L'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23 delega il Governo ad attuare *una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.*

Per quanto attiene il coinvolgimento dei Comuni, la norma prevede espressamente che:

- sia assicurato il coinvolgimento dei Comuni, ovvero delle unioni o delle associazioni, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
- siano previsti strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto

Il Governo, così come da legge delega (legge n. 23/2014) ha ridefinito le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale ed ha modificato la loro composizione assicurando la presenza in esse di rappresentanti degli enti locali

Per quanto riguarda la cooperazione tra Agenzia e Comuni nei processi propedeutici alla elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, espressamente prevista dalla delega, l'ANCI è in attesa di conoscere il testo del principale decreto di revisione del catasto dei fabbricati, ad oggi non ancora formalmente reso noto.

Risulta evidente la complessità dell'operazione che, nei fatti, intende attribuire nuove rendite e nuovi valori patrimoniali ad oltre 63 milioni di unità immobiliari, anche al fine di sopperire allo scollamento accumulatosi nel tempo tra le rendite catastali e i valori economici reali. Il coinvolgimento dei Comuni, oltreché espressamente previsto dalla norma, va considerato tra le condizioni essenziali per il successo dell'intera iniziativa.

L'ANCI ritiene che debba essere immediatamente attivata una sede di concertazione e coordinamento, in grado di assicurare una diffusa capacità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali, incentivare l'associazionismo, anche in considerazione della qualifica di "funzione fondamentale" attribuita dalla legge alla funzione catastale comunale; valorizzare ed estendere le esperienze di decentramento delle funzioni catastali presenti sui territori; assicurare il corretto utilizzo delle risorse riservate all'attuazione della riforma.

**DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34**

***Selezione norme di interesse***

**Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani**

In vigore dal 20 giugno 2015

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

6. È abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.

9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”.

9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta

municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo

#### **Art. 1-bis *Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa***

1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### **Art. 2. *Disposizioni finanziarie***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati;

b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;

b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;

d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Osservazioni sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (A.C. 2915).**

Il decreto-legge in esame ridefinisce i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani, operando una revisione ulteriore dei criteri di montanità necessari per l'applicazione delle esenzioni dei terreni agricoli a seguito delle prescrizioni del dl n. 66 del 2014.

L'ANCI richiama l'attenzione sui seguenti aspetti che permangono ancora critici:

- a) la nuova classificazione resta carente, in quanto non prende in considerazione elementi di assoluto rilievo quali la natura socio-economica dei territori e la redditività dei terreni agricoli, nonché gli aspetti collegati al degrado territoriale e al rischio idrogeologico.

L'ANCI, pertanto, auspica che nel corso di quest'anno possa essere intrapreso un ulteriore sforzo ai fini di una revisione dei criteri di montanità effettivamente condivisa oltre che con i Comuni anche con le parti sociali coinvolte;

- b) a fronte della diminuzione del maggior gettito stimato annuo (circa 280 milioni di euro, in luogo dei circa 360 milioni inizialmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), resta del tutto incerta la robustezza delle stime che – si ricorda – hanno già generato corrispondenti tagli del Fondo di solidarietà a carico dei Comuni coinvolti, sia con riferimento all'ammontare complessivo sia per ciò che riguarda il riparto tra gli enti. Nell'ambito di una logica basata sul criterio della “invarianza di risorse”, tesa a salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, è alto il rischio che l'operazione si traduca in ulteriori ed insostenibili tagli in tutti i casi di sovrastima del gettito medesimo.

Rimane pertanto aperta la questione riguardante l'eventuale compensazione fra gettito stimato e gettito effettivo con il conseguente riequilibrio dei tagli nei casi di sovrastima.

L'ANCI chiede quindi di correggere la norma che prevede la verifica del gettito effettivo dell'imposta, appena approvata dal Senato, al fine di presidiare gli effetti redistributivi dell'intera operazione e di far valere le eventuali esigenze di integrazione delle risorse attualmente non assicurate dalla legge.

Occorre quindi stabilire che, qualora risulti una differenza negativa, questa vada compensata così da evitare che si configuri un taglio aggiuntivo ed improprio ai danni dei bilanci comunali.



**DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.**

**Documento Audizione Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Roma, 10 Febbraio 2015**

**Premessa**

La vicenda relativa alla revisione del regime IMU terreni agricoli montani ha dato origine all'esigenza del decreto legge n. 4 del 2015, che costituisce l'oggetto dell'Audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. La prima parte del presente documento è dedicata all'esposizione della posizione dell'Anci sulla questione specifica.

Molti e diversi sono, tuttavia, gli ulteriori aspetti non risolti che rilevano ai fini di assicurare una gestione dei bilanci dei Comuni ordinata e sostenibile per il 2015, anno segnato non solo dal rilevante intervento di riduzione delle risorse operato dalla Legge di Stabilità e da alcuni provvedimenti previgenti (nel complesso circa 1.500 milioni di euro), ma anche dall'avvio della nuova contabilità pubblica (decreti legislativi nn. 118/2011 e 126/2014), che – senza opportuni interventi di accompagnamento e monitoraggio – può determinare le condizioni per ulteriori e gravi criticità.

La seconda parte del documento è pertanto dedicata all'esposizione delle principali questioni ancora aperte in materia di gestione finanziaria ed organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, alle quali si riferiscono anche le proposte di emendamento allegate.

**1. La revisione del regime IMU dei terreni montani**

---

**Il contesto normativo**

La revisione della disciplina relativa all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani, ereditata dal previgente regime dell'ICI, era prevista fin dal dl n. 201 del 2011, istitutivo del tributo. Si trattava di armonizzare ed aggiornare la mappa dei "territori svantaggiati" risalente al periodo dell'istituzione dell'ICI (1992-93), tenendo ovviamente conto di fattori economico-territoriali più aderenti alle realtà delle aree montane e collinari.

L'orientamento del Governo si è invece concretizzato in un intervento di "semplificazione" che è apparso rispondere ad esigenze di mero incremento del gettito fiscale piuttosto che al conseguimento di una revisione organica e, auspicabilmente, concertata dell'intera disciplina riferibile ai terreni agricoli montani.

Il provvedimento che ha dato origine alla successiva e a tratti convulsa produzione normativa, è il dl n.66 del 2014<sup>1</sup> con il quale si sostituiva il comma 5-bis dell'art. 4 del dl n. 16 del 2012, affidando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, il compito di individuare i Comuni nei quali, già a decorrere dal 2014, si applica l'esenzione di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 (lett. h, comma 1 art. 7) in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

La definizione dei criteri di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani e le modalità di ripartizione tra i Comuni del taglio di 350 milioni di euro sul fondo di solidarietà comunale, che dovevano essere fissate entro la data del 22 settembre 2014, sono state stabilite, in una prima fase, dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014.

Tale provvedimento individuava nell'altimetria del centro comunale, così come definita in apposito elenco dell'ISTAT, il criterio sulla base del quale rivedere l'imponibilità dei

---

<sup>1</sup>convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89

terreni agricoli montani, prevedendo che l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicasse:

- a) per i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri;
- b) per i terreni agricoli posseduti<sup>2</sup> da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri.

Lo stesso decreto fissava al 16 dicembre 2014<sup>3</sup> il termine per il pagamento dell'IMU per i terreni montani non più esenti e, sulla stessa base, sono stati definiti ed operati, successivamente alla data di approvazione delle delibere di assestamento del bilancio dei comuni, i tagli a valere sul fondo di solidarietà comunale, corrispondenti alle stime di maggior gettito determinate dal Mef per ciascun Comune, con gravi potenziali ripercussioni sui bilanci comunali.

A tali difficoltà, il Governo ha ritenuto di provvedere, dapprima, attraverso l'emanazione del DL 16 dicembre 2014, n. 185 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario", poi, includendo tali sopravvenienti disposizioni nei commi 692 e 693 della Legge di stabilità 2015.

Le modifiche apportate prevedevano, in particolare:

- lo slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU sui terreni agricoli montani dovuta per il 2014;
- la possibilità per i Comuni di accertare convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, l'importo dei tagli recati dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014;
- l'applicazione, ai fini del pagamento dell'IMU relativa al 2014, dell'aliquota di base pari al 7,6 per mille, di cui all'art. 13, comma 6, del DL n.201 del 2011, "*a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote*".

Occorre, inoltre, evidenziare che l'intera questione in esame ha avuto, a latere delle vicende normative, un connesso seguito giurisdizionale dal momento che il DM 28 novembre 2014 è stato oggetto di due distinti ricorsi (N. 16229/2014, N. 00559/2015) presso il TAR Lazio che hanno condotto, nell'attesa dell'udienza di merito, all'emanazione di due decreti sospensivi, l'uno valido fino al 21 gennaio, l'altro fino al 4 febbraio u.s., poi non confermati e comunque superati dall'adozione del DL n.4 del 2015.

Quest'ultimo decreto, adottato anche in considerazione dei provvedimenti cautelari resi dalla giustizia amministrativa, giunge a valle di un travagliato e mutevole percorso normativo e giurisdizionale caratterizzato da profonda incertezza sia per i contribuenti che per i Comuni, ridefinendo i criteri di esenzione precedentemente fissati dal DM 28 novembre 2014 e rinviando al 10 febbraio la data entro la quale dovrà essere versata, in unica soluzione, l'imposta relativa al 2014 per i terreni non più esenti.

In particolare, la norma prevede, con validità estesa a decorrere dal 2014, l'esenzione dall'IMU per:

- a) i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, "*ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*";
- b) i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, "*posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT*".

---

<sup>2</sup> L'esenzione si applica sia ai terreni condotti dal possessore agricoltore professionale, sia a quelli dati in gestione ad altro agricoltore professionale

<sup>3</sup> Tale termine è stato oggetto di un primo rinvio al 26 gennaio 2015 ad opera del DL 16 dicembre 2014, n. 185

In forza di tali modifiche, si osserva una complessiva riduzione dei tagli imposti ai Comuni, quantificati in circa 269 milioni di euro per il 2015 e 230 milioni di euro per il 2014. La differenza di ammontare tra il 2015 ed il 2014 è dovuta all'operare congiunto, esclusivamente per il 2014, dei criteri di esenzione stabiliti dal DM 28 novembre 2014 e dal nuovo DL n. 4 del 2015. In questo modo, si è correttamente ritenuto di offrire per il 2014 una clausola di salvaguardia operante per quei terreni esenti in applicazione dei criteri definiti dal DM 28 novembre 2014 che risulterebbero, invece, imponibili per effetto dell'applicazione della nuova normativa.

### **Aspetti critici**

Le modifiche normative apportate, a decorrere dal 2014, dal decreto legge n.4 del 2015, pur risultando nel complesso meno penalizzanti per i territori montani, sotto il profilo dei minori tagli operati ai Comuni, lasciano intatti numerosi problemi, che in questa sede, è opportuno sottolineare.

I nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto al mero criterio dell'altimetria del centro comunale, presentano non pochi elementi di criticità.

Innanzitutto, anche a seguito delle segnalazioni giunte nei giorni scorsi da parte di numerosi Comuni, si rileva come tali criteri producano, con riferimento all'esenzione dall'IMU, disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche.

Molto dubbie, appaiono, inoltre, le modalità di aggiornamento periodico e di manutenzione della classificazione dei Comuni a tale scopo adottata, dal momento che, come è noto, la qualifica di montanità adottata dall'ISTAT (comune "Totalmente Montano", "Parzialmente Montano", "Non Montano"), cui il DL n.4 del 2015 rinvia, è stata a suo tempo determinata sulla base dell'art. 1 della legge n.991 del 1952, successivamente abrogato dall'art. 29 della Legge n.142 del 1990.

In generale, per quanto attiene i criteri di esenzione si confermano i problemi di irragionevolezza ed iniquità dell'imposizione, già rilevati con riferimento al precedente decreto interministeriale del 28 novembre u.s., legati, soprattutto, alla mancata considerazione di aspetti connessi alla redditività delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, alla dimensione delle aziende agricole e ad altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali.

Il dl n. 4 del 2015 conferma, pur riducendolo, il taglio operato sul fondo di solidarietà comunale a fronte del maggior gettito stimato per i Comuni derivante dalla nuova imponibilità dei terreni agricoli. La soddisfazione espressa dall'Anci per la minore entità dei tagli, pari a circa 230 milioni di euro per il 2014 ed a quasi 269 milioni di euro per il 2015, non annulla le preoccupazioni circa l'impatto della revisione del regime fiscale dei terreni montani sui bilanci comunali, derivanti dalla decurtazione di risorse certe a fronte di un gettito ipotetico e di difficile recupero.

Le ragioni di tale preoccupazione sono da ricondurre tanto al contenuto delle stime elaborate dal Mef, a nostro avviso dubbie e probabilmente erranee in eccesso, quanto al ritardo con cui tali tagli sono stati operati.

Con riferimento al primo aspetto, si ribadisce la difficoltà oggettiva di una simile stima legata a dati di difficile determinazione che non attengono unicamente alla consistenza complessiva della base imponibile di ciascun Comune, ma riguardano anche le caratteristiche soggettive del possessore e dell'utilizzatore, stante l'esenzione per i coltivatori diretti e IAP nei Comuni parzialmente montani, nonché il valore imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP non esenti, rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione a scaglioni vigente ai fini dell'IMU fino ad un valore imponibile di 32 mila euro.

Va in proposito osservato che – contrariamente ad altri analoghi casi, non sono noti i parametri utilizzati né con riferimento alla stima complessiva, né alla sua

disaggregazione per ciascun Comune, non essendo stata fornita alcuna nota metodologica sull'argomento.

Per quanto attiene la tempistica, occorre rilevare come i tagli siano stati operati successivamente alla data di approvazione della delibera di assestamento del bilancio, quando, evidentemente, gli impegni finanziari da parte dei Comuni risultano già assunti. A nulla vale, nel senso di salvaguardare i possibili esiti negativi sui bilanci, la possibilità prevista per i Comuni di assumere un accertamento convenzionale – peraltro relativo al solo 2014 – pari all'importo della maggior IMU stimata dal Ministero dell'economia, giacché in caso di mancato recupero del gettito questa disposizione avrebbe come mero risultato quello di dover correggere nelle forme previste un'operazione contabile rivelatasi errata.

Inoltre, date le caratteristiche dei terreni oggetto d'imposizione ed il loro limitato valore, è ragionevole ritenere che i Comuni non saranno nella condizione di recuperare una parte significativa del gettito stimato anche a causa della sua frammentazione in importi singolarmente inferiori ai minimi di legge e, pertanto, non dovuti dai contribuenti.

Tra gli elementi che concorrono al verificarsi di impatti negativi sui bilanci degli enti locali, occorre tenere presente il problema dei rimborsi per quei Comuni che, interamente imponibili in virtù della normativa precedente, sono divenuti esenti o parzialmente esenti per effetto delle nuove disposizioni recate dal D.L n.4 del 2015 e che pertanto dovranno corrispondere il rimborso per quei contribuenti che hanno correttamente ritenuto di pagare l'IMU relativa al 2014 nei termini precedentemente fissati. Ciò, come è logico, rischia di imporre ulteriori costi amministrativi per i Comuni, nonché maggiori aggravii per i contribuenti i quali, oltre ad avere sostenuto i costi per la predisposizione dei conteggi dell'IMU pagata, dovranno procedere alla presentazione delle istanze di rimborso.

Infine, la difficoltà per i Comuni di “trasformare” il gettito stimato dal MEF in gettito effettivo risulta ulteriormente aggravata dall'eccessiva vicinanza del termine di pagamento, fissato per il 10 febbraio p.v., e dalla problematiche, che ne derivano, con riferimento agli obblighi di informazione nei riguardi, in particolare, dei contribuenti che risultavano esenti prima della revisione dei criteri operata con D.L n.4 del 2015.

A tale proposito, si ricorda che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n.212 del 2000) stabilisce che *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”* (comma 2 dell'art. 3).

## **Conclusioni**

Alla luce delle criticità rilevate, l'ANCI intende ribadire in questa sede alcune proposte, già in più occasioni avanzate, con riferimento all'intera vicenda concernente l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli montani.

L'ANCI concorda circa l'esigenza di procedere ad una ridefinizione coerente ed organica dei criteri di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani, nell'ottica di un superamento della vecchia circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 la quale riportava l'elenco dei Comuni beneficiari dell'esenzione di cui all'art. 7, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

L'ANCI deve tuttavia evidenziare i forti limiti degli interventi adottati dal Legislatore e dal Governo, riguardanti sia il merito che il metodo attraverso cui la revisione dei criteri di esenzione è stata condotta.

Malgrado il D.L n.66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, non contemplasse l'attivazione di canali di partecipazione alla decisione concernente la revisione dei criteri di esenzione, il mancato coinvolgimento dei Comuni, attraverso l'Anci, e delle parti sociali interessate da tale operazione costituisce un grave elemento negativo.

In questo senso va auspicato il superamento della revisione dei criteri di esenzione improntata unicamente all'ottenimento di maggiore gettito, promuovendo una revisione organica dell'imponibilità dei terreni montani, attraverso un percorso di ampia concertazione con le parti sociali e con i Comuni, che sappia porre la giusta attenzione alle caratteristiche territoriali delle aree montane e tenga conto di fattori rilevanti quali il rischio idrogeologico e la redditività dei fondi agricoli.

Per ciò che concerne l'entità del taglio operato sul fondo di solidarietà dei comuni, si osserva che le stime elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze rischiano di risultare errate producendo, congiuntamente alle altre criticità sollevate quali la variabilità del contesto normativo (decreti, sospensive etc.), la questione dei rimborsi e degli importi minimi, pesanti ripercussioni sui bilanci comunali.

A tale proposito, ANCI, ritiene necessario, nell'ambito della conversione in legge del dl n.4 del 2015, l'inserimento di opportune modalità di **verifica del gettito e di eventuale compensazione dei minori gettiti** che ne potranno risultare, che – in caso contrario – si tradurrebbero in una ingiustificata decurtazione di risorse per i Comuni interessati.

Infine, considerando i ristretti tempi di pagamento (in scadenza il 10 febbraio) e le connesse difficoltà di assicurare un'adeguata pubblicità dei nuovi obblighi tributari, evitando il rischio di diffuse irregolarità nei pagamenti dei contribuenti, l'ANCI auspica che eventuali ritardi nei pagamenti relativi all'IMU 2014 non siano sanzionati, anche sulla base di una norma apposita, come è avvenuto in recenti occasioni analoghe (pagamento della c.d. "Minimu").

## **2. Questioni aperte sulla finanza dei Comuni e delle Città metropolitane**

---

Negli ultimi anni l'assetto delle entrate comunali è stato oggetto di continui cambiamenti per quanto riguarda l'ammontare delle risorse disponibili e la disciplina dei principali tributi.

Il contributo richiesto al comparto dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica è stato particolarmente gravoso, come riconosciuto da ultimo anche nel rapporto annuale della Corte dei Conti, risultando pari a circa 9 miliardi di euro nel quinquennio 2011-2015 sul versante della riduzione delle assegnazioni erariali e circa 8 miliardi e 500 milioni di euro come avanzo di Patto richiesto.

Con riferimento al contributo richiesto ai Comuni per il 2015, va precisato che la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale registrerà una riduzione incrementale di circa 1.488 milioni di euro, di cui 1.200 milioni disposti dalla Legge di stabilità (Legge 23 dicembre 2014, n.190) e 288 milioni per effetto di precedenti provvedimenti (dl n. 95 del 2012 e dl n. 66 del 2014).

Questa ulteriore contrazione porta il comparto a contribuire direttamente al bilancio dello Stato per quasi 700 milioni di euro attraverso la trattenuta dal gettito dell'IMU: i Comuni subiranno infatti una trattenuta per l'alimentazione del Fondo di solidarietà pari a 4.717,9 milioni di euro, mentre il Fondo redistribuirà tra gli enti poco più di 4 miliardi di euro.

Va altresì sottolineato l'effetto di contrazione finanziaria che i bilanci comunali registreranno nell'anno in ragione dell'entrata in vigore della nuova contabilità pubblica (decreti legislativi nn. 118 del 2011 e 126 del 2014), in particolare per l'obbligo di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari alla stima delle mancate riscossioni di entrate proprie, il cui ammontare è stimato dalla Ragioneria Generale dello Stato in 1.750 milioni di euro.

Tale effetto compensa largamente la forte riduzione dell'obiettivo nominale del Patto di stabilità, che viene portato da circa 4,5 miliardi di euro a 1,8 miliardi tra il 2014 e il 2015.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare della Legge di stabilità hanno migliorato diversi aspetti della manovra, alleggerendone l'impatto immediato, ma restano importanti questioni aperte sulle quali l'ANCI auspica la sollecita definizione di ulteriori provvedimenti di legge o la definizione di percorsi attuativi adeguati.

In particolare, le questioni più critiche rimaste in sospeso riguardano: la necessità di mantenere l'ammontare delle compensazioni IMU-Tasi determinatesi per il 2014; la capacità di monitoraggio ed intervento sugli obiettivi del Patto di stabilità per evitare impatti insostenibili del complesso della manovra sui piccoli comuni, anche al fine di agevolare le gestioni associate e le Unioni; l'esigenza di assicurare un avvio finanziariamente sostenibile per le Città metropolitane, alle quali la legge assegna nuove funzioni non gestibili nelle attuali condizioni; la ripresa di un intervento coraggioso in materia di semplificazioni ed eliminazione di adempimenti inutilmente gravosi, concretizzando le ipotesi discusse in fase di esame della Legge di stabilità ma poi rimaste inattuato; l'annosa tematica della riscossione locale che richiede una riforma stabile e duratura, anche in attuazione della Delega fiscale; l'esigenza di concertare il ruolo dei Comuni nella riforma del Catasto e nel decentramento delle funzioni catastali, che costituisce ad avviso dell'Anci una condizione decisiva per il buon esito della riforma stessa.

Di seguito alcune indicazioni riguardanti le principali questioni aperte, riportate anche nel fascicolo di proposte normative formulate dall'ANCI:

- **Ripristino del trasferimento integrativo di 625 milioni, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014.** Lo scorso anno il Governo con apposito provvedimento riconobbe la necessità di garantire ai Comuni, oltreché l'aliquota aggiuntiva Tasi pari allo 0,8 per mille, una compensazione di 625 milioni, corrispondente alla stima del gettito non recuperabile da parte di circa 1.800 Comuni, a fronte dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e dei vincoli posti alle aliquote Tasi. Si tratta di un fondo volto ad integrare le risorse dei Comuni che, nel passaggio IMU-Tasi e con i vincoli (confermati) alle aliquote massime Tasi, non erano in grado e non sono in grado ovviamente anche per il 2015 di ricostruire il gettito IMU abolito. Il congelamento della disciplina fiscale e dei medesimi vincoli alle aliquote Tasi, rendono essenziale l'integrazione anche per il 2015.
- **Città metropolitane.** Appare assolutamente urgente chiarire che alle Città metropolitane, nuovo ente istituito a partire dal 1° gennaio 2015, non possono applicarsi le sanzioni per eventuale sfioramento del Patto di Stabilità Interno da parte delle ex Province. Inoltre, è necessario definire il regime specifico in ordine alle modalità di finanziamento delle stesse alla luce delle nuove ed ulteriori funzioni fondamentali assegnate dalla legge, nonché modalità di riparto del contributo che tengano conto delle funzioni stesse. Occorre dunque definire: l'assetto delle entrate delle Città metropolitane; i criteri di riparto dei tagli; gli effetti delle sanzioni di Patto; il personale; le funzioni proprie e le deleghe; l'accesso ai fondi europei.
- **Sanzioni Patto.** Si ritiene necessario evitare che Comuni in condizioni di dissesto siano penalizzati per l'emersione di violazioni dei vincoli del patto relativi ad annualità pregresse ed emerse a distanza di anni con la revisione dei documenti contabili, con l'effetto di vanificare l'azione di risanamento intrapresa. Si ritiene altresì opportuno eliminare la sproporzione tra l'infrazione relativa al ritardo comunicazione dati e il divieto assoluto di assunzione di personale.
- **Proroga termine per la determinazione dei criteri di quantificazione degli obiettivi del Patto di stabilità 2015 e dei termini ad esso connessi.** Si tratta di una proroga tecnica di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2015), che tiene conto della complessità delle problematiche in gioco e dell'esigenza di superamento dei criteri adottati negli scorsi anni alla luce del nuovo contesto della manovra finanziaria

(obiettivo di Patto ridotto e vincoli da nuova contabilità. La proroga coinvolge anche i termini per la comunicazione dei dati delle gestioni comunali associate utili alla ridefinizione degli obiettivi di Patto e per le redistribuzioni derivanti dal Patto verticale incentivato, reintrodotta con la versione finale della Legge di stabilità.

- **Ulteriori interventi per la sostenibilità dell'armonizzazione contabile.** È necessario intervenire, anche al fine di assicurare la completa emersione dei residui non esigibili richiesta dalla riforma della contabilità, consentendo anche ai Comuni già sperimentatori di provvedere ad un ulteriore riaccertamento straordinario dei residui, assicurando loro la facoltà di coprire con proventi da alienazioni una parte dell'accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché garantendo alla generalità degli enti di poter riportare ad una copertura pluriennale gli eventuali disavanzi registrati a consuntivo per effetto dell'accantonamento dell'FCDE.
- **Utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.** Nelle attuali condizioni di forte restrizione finanziaria, si richiede la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi conseguenti alle operazioni di rinegoziazione dei mutui.
- **Interventi a favore dei Comuni alluvionati.** Tali proposte prevedono diversi interventi, anche senza oneri per la finanza pubblica, a sostegno dei Comuni colpiti da eventi alluvionali dello scorso autunno.
- **Pacchetto semplificazioni.** Le proposte Anci riprendono alcuni interventi di tipo prevalentemente ordinamentale, al fine di alleggerire gli obblighi di comunicazione superflui ed i vincoli di carattere organizzativo tuttora gravanti sul comparto.

Altre proposte di dettaglio sono singolarmente motivate nel fascicolo degli emendamenti ANCI.

## **Attuazione della Delega fiscale (L. n. 23 del 2014)**

---

Alcuni aspetti riguardanti la Delega fiscale necessitano di un'adeguata concertazione con i Comuni. Di seguito alcune essenziali osservazioni riguardanti la riscossione delle entrate locali e la riforma del Catasto.

### **La Riforma della riscossione locale**

La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega fiscale), conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, prevedendo, tra l'altro, il riordino del sistema della riscossione locale al fine di superare le criticità da tempo evidenziate dall'ANCI.

Le proroghe relative agli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione ("periodo transitorio") che si trascinano da circa un decennio verranno a scadenza il 30 giugno 2015 secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2015.

In particolare l'uscita di Equitalia dal sistema della riscossione locale se da un lato può aprire prospettive nuove, dall'altro necessita di adeguati strumenti di regolazione nel passaggio da una riscossione per la gran parte "centralizzata" ad un sistema necessariamente più articolato, al fine di evitare un possibile blocco delle attività, soprattutto dei comuni di minore dimensione.

Gli interventi necessari a garantire maggiore razionalità alla riscossione locale, e sui quali si concentrerà il presidio istituzionale di ANCI, riguardano tre direttrici principali:

- la revisione generale del processo di riscossione con particolare riferimento alla disciplina dell'*ingiunzione fiscale* - il principale strumento a disposizione degli enti per la riscossione coattiva - lo snellimento delle procedure per le *quote di modesta entità*, la *chiusura agevolata* dei rapporti debitori ed infine l'accesso alle *informazioni sui debitori* ad oggi garantito, di fatto, solo agli agenti della riscossione;
- l'ampliamento dell'offerta dei soggetti abilitati a svolgere le attività di accertamento e riscossione anche mediante la previsione di un nuovo soggetto pubblico, partecipato dall'ANCI, attraverso il quale non disperdere l'esperienza maturata negli anni da Equitalia; è altresì necessario rafforzare le misure di trasparenza dell'intervento delle aziende private e il relativo controllo, mediante la riserva a favore degli enti impositori in materia di materiale acquisizione dei gettiti fiscali e la revisione dei requisiti per l'accesso all'Albo *ex art 53* del d.lgs 446/97, nonché facilitare la gestione diretta degli enti locali;
- la regolazione della fase transitoria che tenga conto delle quote non ancora rimosse e di quelle per le quali le procedure di recupero coattivo siano già state avviate, oltre ovviamente, delle c.d. "quote inesigibili". Su questo punto il Legislatore è intervenuto con i commi 682 e seguenti della Legge di stabilità, che, nel rivedere le norme sulle "inesigibilità", mantengono la responsabilità di Equitalia su tutte le quote fin qui affidate dai Comuni. L'ANCI si riserva di verificare la funzionalità della nuova disciplina alla luce dei previsti provvedimenti attuativi.

## **La Riforma del Catasto**

L'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23 delega il Governo ad attuare *una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita*.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei Comuni, la norma prevede espressamente che:

- sia assicurato il coinvolgimento dei Comuni, ovvero delle unioni o delle associazioni, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
- siano previsti strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto

Inoltre il Governo è delegato a:

- ridefinire competenze e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, nonché a modificarne la composizione assicurando la presenza in esse di rappresentanti degli enti locali
- assicurare la cooperazione tra Agenzia e Comuni nei processi propedeutici alla elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite.

Risulta evidente la complessità dell'operazione che, nei fatti, intende attribuire nuove rendite e nuovi valori patrimoniali ad oltre 63 milioni di unità immobiliari, anche al fine di sopperire allo scollamento accumulatosi nel tempo tra le rendite catastali e i valori economici reali. Il coinvolgimento dei Comuni, oltreché espressamente previsto dalla norma, va considerato tra le condizioni essenziali per il successo dell'intera iniziativa.

Ad oggi:



- è stato approvato il primo decreto legislativo che disciplina le competenze e la composizione delle commissioni censuarie locali e centrale;
- è in corso di esame presso il Governo lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione del concreto processo di revisione;
- sono previsti successivi decreti che disciplineranno le procedure della conservazione e degli aggiornamenti del catasto dei fabbricati una volta revisionato.

Non sono stati attivate sedi di concertazione ed approfondimento delle modalità attuative della riforma. L'Agenzia delle entrate ha convocato un tavolo tecnico con Anci in cui si è limitata ad illustrare i principi ispiratori del secondo decreto legislativo.

Il decreto sulle Commissioni censuarie (d.lgs. 198 del 2014) articola le commissioni in tre sezioni di competenze (catasto dei terreni, catasto urbano e revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati) e definisce la composizione in 6 membri effettivi e 6 supplenti (nominati sulla base di designazioni di Agenzia delle entrate, Anci e Prefetto), sulla base di un complesso procedimento di nomina.

Quanto al secondo decreto, la cui bozza non è stata sottoposta all'attenzione dei Comuni si deve esprimere forte preoccupazione per l'apparente sottovalutazione degli aspetti applicativi e territoriali che il progetto di riforma comporta, investendo milioni di cittadini e una pluralità di associazioni ed organismi portatori dei più diversi interessi.

L'ANCI ritiene che debba essere immediatamente attivata una sede di concertazione e coordinamento, in grado di assicurare una diffusa capacità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali, incentivare l'associazionismo, anche in considerazione della qualifica di "funzione fondamentale" attribuita dalla legge alla funzione catastale comunale; valorizzare ed estendere le esperienze di decentramento delle funzioni catastali presenti sui territori; assicurare il corretto utilizzo delle risorse riservate all'attuazione della riforma.

**Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

*Selezione norme di interesse*

**Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa**

In vigore dal 1 marzo 2015

1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 3. Proroga di termini in materia di sviluppo economico**

3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno**

5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: “Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,”;

1.2) le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;

2) al secondo periodo, le parole: “di centoventi giorni” sono soppresse;

b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

## **Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione**

5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

## **Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti**

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: "1° gennaio 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2015".

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...

10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

## **Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale**

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "Entro i 60 giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i centoventi giorni successivi".

## **Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria**

11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2016".

12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "all'esercizio finanziario 2013" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014".

12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2017”.

12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”.

12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: “accertamento” sono inserite le seguenti: “e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni” e le parole: “comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2-bis e 2-ter”.

12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

#### **Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali**

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: “2014” è sostituito dal seguente: “2015”.

1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

1-ter. All'articolo 19 -bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

#### **Art. 12. Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali**

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

#### **Art. 14. *Proroga contratti affidamento di servizi***

1-bis . All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
- b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» .

**Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertito, con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2015, n. 11**

**Nota riepilogativa sulle questioni approvate di maggior interesse per i comuni**

Tra le questioni di principale interesse per gli enti locali si evidenziano:

- **Art. 2 comma 1 bis Ripristino uffici giudici di pace**

Prorogati fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consentono agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi. Al ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale.

- **Art. 3 comma 3 quater Gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas**

Si proroga all'11 luglio 2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali, riferendosi la disposizione ai termini previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 .

Si precisa che la mancata pubblicazione del bando di gara si riferisce agli ambiti del primo raggruppamento indicati nell'allegato 1 del citato regolamento, mentre si escludono gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In particolare, l'articolo 4, comma 3-*bis* del Decreto-Legge n. 69 citato prevede che le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento n. 226 sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 dell'articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.

- **Art. 4 comma 5 quater Riequilibrio finanziario enti locali**

Si interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-*bis* e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma modifica il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL (art. 243-*bis* del D.Lgs. 267/2000) entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma. La disposizione in esame prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, “gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio” entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 243-*bis* sopracitato, comma 5 e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015.

- **Art. 4, comma 6-bis Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno**

Si differiscono al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art. 14 decreto-legge n. 78 del 2010).

- **Art. 6, comma 5-bis Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali**

Si differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l’attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

- **Art. 8, commi 3-ter e 3-quater Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture**

Si fissano, al 1° settembre 2015, l’entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- **Art. 8, comma 10-bis Sospensione esecuzione sfratti**

Il comma consente al giudice dell’esecuzione - nelle more dell’attuazione, per l’anno 2015, del riparto delle risorse del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse.

- **Art. 9, comma 4-bis Parco tecnologico di stoccaggio radioattivo**

La norma aumenta da 60 a 120 giorni - dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione - il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell’ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi

- **Art. 10, comma 11-bis Imposta municipale secondaria**



E' posticipata l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

- **Art. 10, comma 12-decies Esclusioni sanzioni per L'Aquila**

Si estendere all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune dell'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

- **Art. 10, comma 12-duodecies Quota Comuni su evasione fiscale**

La norma dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme rimosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

- **Art. 10, comma 12-terdecies Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni**

La norma è volta a prorogare dal 30 marzo al 30 aprile il termine annuale entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.

- **Art. 10, comma 12-quinquiesdecies Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI**

La norma attribuisce validità alle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni i quali non hanno deliberato in materia entro la medesima data procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013. Si dispone infine che le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.

- **Art. 14, comma 1-bis Riduzione della spesa corrente degli enti locali**

La norma interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In particolare, il comma:

- amplia dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno (con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire;
- sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

## DISEGNI DI LEGGE

**Legge 07/08/2015 n. 124**

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  
in GU n. 187 del 13 agosto 2015**

*Selezione norme di interesse*

### **Art. 1. Carta della cittadinanza digitale**

In vigore dal 28 agosto 2015

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;

f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'*articolo 64 del CAD* e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;

i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;

l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;

n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'*articolo 17, comma 1, del CAD*, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della

Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## **Art. 2. Conferenza di servizi**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera e)*;

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la

possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli *articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;

n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della

procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

### **Art. 3. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17* è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

### **Art. 4. Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi**

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento

indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;

e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);

f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli *articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, previa intesa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997* e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

#### **Art. 6. Autotutela amministrativa**

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 19*, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;

b) all'*articolo 21*:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'*articolo 21-quater*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;

d) all'*articolo 21-nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*».

2. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, il comma 136 è abrogato.

#### **Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del



decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'*articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;

4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'*articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e

in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'*allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'*articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il *decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si

pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

### **Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e completare l'attuazione dell'*articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014*, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'*articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di

reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'*articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 23 della presente legge*, tenuto anche conto di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214*, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al *decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 23 della presente legge*;

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui agli *articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'*articolo 95 della Costituzione* e di adeguare le statuizioni dell'*articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'*articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, ed in armonia con le previsioni contenute nella *legge 7 aprile 2014, n. 56*, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle

caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

### **Art. 11. *Dirigenza pubblica***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla

lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'*articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti



all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'*articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato *articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della *legge 11 marzo 1972, n. 118*, nonché dalle *leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1*, e *9 dicembre 2014, n. 11*, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui

alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;

f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche

competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;

h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

m) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di

commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

#### **Art. 16. Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

- a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica,

logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

### ***Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche***

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di

svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'*articolo 4*, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'*articolo 3*, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;

p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'*articolo 8* del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;



r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;

v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi

dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

### **Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche**

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

### **Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale**

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli

appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;

p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;

q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;

r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;

v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

**Legge 07/08/2015 n. 124**

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  
in GU n. 187 del 13 agosto 2015**

***Audizione ANCI UPI Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati  
3 giugno 2015***

## **PREMESSA**

Il ddl AC 3098 oggi all'esame di questa Commissione ha il compito ambizioso di stabilire i principi destinati a realizzare una stabile riforma della pubblica amministrazione, coerente con il complessivo riordino delle autonomie locali avviato dalla legge n. 56/2014: una pubblica amministrazione funzionale ed efficiente è infatti il presupposto essenziale per il rilancio e la modernizzazione del Paese.

Le Autonomie territoriali si sono impegnate a fornire il loro contributo al percorso di riforma della pubblica amministrazione per renderla più semplice, meno costosa e in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini e dei territori, attraverso l'Accordo interistituzionale "Italia semplice", siglato con il Governo, che ha definito i seguenti obiettivi condivisi:

1. ripensare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
2. valorizzare il capitale umano;
3. semplificare per crescere;
4. digitalizzare la PA e renderla aperta e trasparente.

Il Senato della Repubblica ha licenziato in prima lettura un testo nel quale sono stati introdotti miglioramenti e sono state accolte alcune delle richieste generali formulate da ANCI ed UPI, con l'obiettivo di semplificare l'ordinamento esistente attraverso modifiche espresse dei corpi normativi che disciplinano settori importanti del funzionamento della pubblica amministrazione (CAD, legge 241/90, TUEL, Decreti attuativi della legge 190/12, D. Lgs. 165/01, disciplina dei servizi pubblici locali, ecc.).

Nell'auspicio che il Parlamento possa in tempi brevi completare l'esame del disegno di legge riteniamo necessario evidenziare alcune esigenze di modifica del testo, in particolare per le parti relative alla disciplina della dirigenza e dell'anticorruzione, e la necessità di introdurre un ulteriore articolo per la semplificazione delle norme relative ai controlli agli enti locali.

## **AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

In particolare, la riformulazione della delega per la modifica e integrazione del Codice dell'amministrazione digitale è una positiva risposta alla nostra richiesta di costruire una disciplina organica per garantire a cittadini ed imprese il diritto di accesso in modalità telematica a tutti gli atti, documenti e servizi della PA, in un'ottica di semplificazione.

Questo disegno riformatore dovrebbe essere coordinato con un'esplicita previsione del diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base dell'esperienza del Freedom of information act tipica di altri ordinamenti, e con l'apertura degli archivi pubblici nazionali che detengono informazioni di interesse pubblico (non riservate o segrete) fornite da privati o pubbliche amministrazioni.

In questo modo, la nuova disciplina dell'amministrazione digitale si inserirebbe nel processo di revisione di alcuni istituti della legge 241/90 (Conferenza dei servizi, Silenzio assenso tra amministrazioni, SCIA, Autotutela) previsto nei successivi articoli 2-5 del ddl, in modo da offrire ai cittadini e agli operatori una disciplina organica sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo.

## **TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sulla base di quanto detto, relativamente alla delega per la revisione della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione occorre precisare ulteriormente i principi e criteri direttivi.

La revisione della normativa sulla trasparenza è l'occasione per precisare meglio gli obblighi di pubblicità ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni. In una prospettiva di semplificazione occorre inoltre prevedere i casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali.

Nella revisione dei decreti attuativi della legge 190/12, occorre garantire la proporzionalità degli obblighi di pubblicità, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità tra tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, in considerazione del fatto che tali obblighi sono oggi molto più impegnativi per le amministrazioni locali rispetto a quelle centrali.

Più in generale, al fine di rendere sostenibili gli adempimenti per gli enti locali di piccole dimensioni occorre indicare chiaramente che gli enti locali possono svolgere in modo associato, anche attraverso intese tra i Comuni, le Province e le Città metropolitane, le funzioni relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Si evidenzia, infine, che il criterio relativo ai costi delle intercettazioni è impropriamente inserito nel contesto di una delega finalizzata alla revisione dei decreti legislativi n. 33 e 39 del 2013.

## **RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO**

L'articolo 7 del ddl AC 3098 prevede una delega per riordinare l'amministrazione centrale e periferica dello Stato attraverso un riordino della Presidenza del Consiglio e degli uffici ministeriali, degli uffici periferici, delle forze di polizia.

Da questo processo si dovrebbe mettere in moto il riordino dell'amministrazione statale nel territorio complementare al riordino delle autonomie locali già avviato nella legge 56/2014. Per questo, risulta improprio inserire, nella parte della legge delega che riguarda la riorganizzazione degli uffici dello Stato, un punto di delega relativo al riordino delle polizie provinciali, che deve piuttosto seguire i tempi e le modalità del processo di attuazione della legge n. 56/2014.

Relativamente al riordino degli Uffici territoriali del governo è essenziale seguire il criterio direttivo che prevede parametri di riferimento che consentano di avere un presidio del Governo nel territorio non solo nei capoluoghi di regione e nelle Città metropolitane ma anche negli altri territori che saranno governati dagli enti di area vasta.

La tradizione e la storia costituzionale storia del nostro Paese hanno definito una simmetria tra il livello provinciale e la presenza dell'amministrazione dello Stato sul territorio. Questo parallelismo deve essere mantenuto, attraverso uffici territoriali che garantiscano una interfaccia unica nei rapporti tra lo Stato e le amministrazioni locali.

## **DIRIGENZA PUBBLICA**

Rispetto alla riforma della dirigenza pubblica, le modifiche apportate al Senato hanno accolto la nostra richiesta principale relativa alla previsione di una figura apicale negli enti locali alla quale sia rimessa la responsabilità complessiva di garantire il raccordo tra la politica e l'amministrazione e l'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L'attento lavoro effettuato al Senato ha inoltre attenuato le maggiori criticità del provvedimento, in particolare rispetto alle modalità organizzative e di gestione tecnica dei ruoli della dirigenza.

Condividiamo inoltre l'intento di non disperdere il patrimonio di competenze dei Segretari comunali, ma occorre evidenziare come nell'attuale testo permangano alcune aporie che è necessario risolvere nel prosieguo dell'iter parlamentare.

### **Superamento del dualismo del vertice amministrativo**

In particolare occorre evidenziare come l'attuale formulazione delle deleghe implichi il permanere, nei Comuni di maggiori dimensioni demografiche, nelle Città metropolitane e nelle Province, e quindi negli enti di maggiore complessità organizzativa, di un dualismo nel vertice amministrativo, con la compresenza di un direttore generale e di un dirigente apicale. Riteniamo che tale dualismo debba essere superato, per attuare una vera riforma della figura apicale degli enti locali, evitando duplicazioni di costi e sovrapposizioni di competenze.

Inoltre è necessario garantire ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli di maggiori dimensioni demografiche, alle Città metropolitane e alle Province la possibilità di individuare il vertice amministrativo in un più ampio bacino di competenze e professionalità, e quindi anche al di fuori del ruolo unico della dirigenza.

Con specifico riferimento alla strutturazione del ruolo unico della dirigenza locale, è opportuno prevedere un'articolazione per aree professionali, prevedendo, peraltro, rispetto ai dirigenti apicali, uno specifico regime della durata dell'incarico dirigenziale che deve essere raccordato con la durata del mandato elettivo.

### **Ruolo della Commissione per la dirigenza locale**

La previsione, nell'ambito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di vertice, di un meccanismo di preselezione di una rosa di candidati da sottoporre al soggetto nominante, ad opera della Commissione per la dirigenza, non è concretamente attuabile negli enti locali e, oltre ad introdurre un elemento di rigidità nel "mercato" della dirigenza pubblica, contrasta con le caratteristiche specifiche della nuova figura del dirigente apicale degli enti locali.

### **Formazione del personale e degli amministratori degli Enti locali**

La legge delega contiene anche previsioni in merito al sistema della formazione della dirigenza pubblica. I Comuni, le Province e le Città metropolitane vogliono continuare ad investire sulla formazione dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti. Deve pertanto essere previsto il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative degli enti locali nell'ambito del nuovo sistema di formazione.

### **DELEGHE LEGISLATIVE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

ANCI e UPI condividono l'esigenza di una più complessiva semplificazione normativa secondo i criteri indicati all'articolo 12 e nei settori indicati dagli articoli 13-15 del disegno di legge (lavoro pubblico, società partecipate, servizi pubblici locali).

La delega per la revisione della disciplina sul lavoro pubblico dovrebbe affrontare anche alcuni temi delicati, quali quello del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e quello del ricorso al lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, in un'ottica di semplificazione delle regole, con il fine dichiarato di superare le criticità che si sono accumulate e stratificate negli anni.

In relazione al riordino dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni pubbliche, l'ampiezza della delega non deve concretizzarsi in un'ulteriore stratificazione normativa, altrimenti ne deriverebbe una ulteriore complessità operativa che sarebbe contraria alle esigenze di semplificazione e di stabilità normativa che il settore oggi richiede.

Dal punto di vista della semplificazione normativa, infine, vi è l'ulteriore criticità relativa al fronte della semplificazione dei controlli sugli enti locali per superare la sovrapposizione di adempimenti che sottraggono risorse ed energie che dovrebbero essere piuttosto impiegate nell'erogazione dei servizi ai cittadini.



Le richieste di ANCI e UPI su questo punto hanno ricevuto un primo riscontro parziale, ma permane la necessità di una delega aggiuntiva finalizzata ad una complessiva semplificazione del sistema dei controlli sugli enti locali, per superare le sovrapposizioni introdotte dalla legislazione della crisi con la decretazione d'urgenza e offrire alle amministrazioni una certezza sulle regole e sulla responsabilità.

**Legge 13/07/2015 n. 107****Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti in GU n.162 del 15 luglio 2015***Selezione norme di interesse*

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2015 (A.S. 1934), è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato, concluso il 25 giugno 2015.

A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi.

**Art. 1.**

In vigore dal 16 luglio 2015

**Ex art. 2**

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, secondo periodo*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119*, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013*.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

#### **Ex art. 4**

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che

svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle

informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Ex art. 6**

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'*articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86



dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente: «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'*articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

52. All'*articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.

## **Ex art. 7**

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

## **Ex art. 8**

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

71. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'*articolo 399* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'*articolo 2, comma 414*, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'*articolo 15, comma 2-bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'*articolo 35, comma 7*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'*articolo 1, comma 605, lettera b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano

della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

#### **Ex art. 14**

131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.

#### **Ex art. 18**

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i)», che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del

presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Ex art 19**

153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

#### **Ex art. 20**

159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'*articolo 11*, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'*articolo 32-bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'*articolo 18*, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986*, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.



162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'*articolo 1, comma 625*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla *delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008*, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude

l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la *delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010*, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la *delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012*, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.

167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».

170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;

b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa»;

c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016»

e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».

#### **Ex art. 21**

177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

**Nota di lettura e prime osservazioni sul Capo VI "Edilizia Scolastica e Capo VII "Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione" contenute nel Ddl "La buona scuola" approvato dal CdM del 13 marzo 2015**

## **Capo VI "Edilizia Scolastica**

### **Art.18 "Le scuole innovative"**

L'art. 18, al comma 1, stabilisce che il Miur: *"pubblica un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali che saranno sottoposte a una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficientamento energetico e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica"*.

Non è esplicitato a chi si rivolgerà l'avviso pubblico e non è chiaro cosa si intenda con le espressioni *"proposte progettuali"* e *"soluzioni progettuali"*. Infatti la *"soluzione progettuale"* può rappresentare una indicazione propedeutica alla progettazione (una specie di "linee tecniche per scuole innovative" cui conformarsi) oppure può essere parte di studi di fattibilità o progettazioni preliminari, ma può essere utilizzata, infine, anche in senso generico. Sarebbe pertanto opportuno modificare la norma specificando meglio.

Per quanto riguarda i soggetti che potranno avanzare le *"proposte progettuali"* non si capisce se chiunque potrà proporre (anche singoli professionisti, studiosi, università, etc.) o solo gli enti locali competenti. Sarebbe opportuno modificare la norma specificando meglio.

L'art. 18, comma 2, non aiuta a risolvere i dubbi prodotti dalla formulazione del comma 1. In ogni caso si dovrebbe trattare, per il comma 2, di *"un progetto per la realizzazione di una nuova scuola nella propria Regione"* e quindi un progetto per ogni comune o provincia/città metropolitana, a seguito della quale presentazione la Regione *"seleziona la migliore proposta"*. Una sola per ogni Regione? Si finanzierebbero solo 20 scuole innovative in tutta Italia? Andrà specificato meglio. Vista l'entità delle risorse cui si fa riferimento (300 mln), si potrebbe elevare il numero dei progetti selezionabili.

L'art. 18, comma 3, destina *"parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"*. Si tratta delle risorse INAIL, per finanziare quindi 20 progetti in tutta Italia. Lo stesso articolo, però, quando stanziava le risorse per pagare i canoni, stanziava proprio il 3% dell'intera somma di 300 mln e quindi provvede, cosa molto positiva, a porre a carico dello Stato l'intera rendita attesa da INAIL. Da notare che, in contraddizione con quanto appena detto, all'articolo 19 c. 2 è prevista la *"possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni"*.

### **Art.19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).**

L'art. 19, comma 1, inserisce nell'Osservatorio per l'edilizia scolastica anche la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre amplia le competenze dell'Osservatorio ai *"compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica"*.

Non si capisce se la Struttura di missione debba partecipare al livello politico dell'Osservatorio. Essendo il livello politico composto da Ministri, Presidenti di Regioni, di Province e Sindaci, si deve ipotizzare che la "struttura di missione" debba partecipare alla

"struttura tecnica". Andrebbe precisato indicando anche il numero di membri della "struttura di missione" che partecipano ed eventualmente integrare il gruppo paritetico con rappresentanti comuni/città metropolitane.

L'art. 19, comma 2, sancisce il principio, condivisibile, secondo il quale la programmazione triennale del fabbisogno di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017 (articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104) *"è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici"*, anche se sarebbe opportuno sostituire con *"alla messa in sicurezza, la riqualificazione ed alla nuova costruzione degli edifici scolastici"*.

È un principio giusto anche se l'applicazione potrà comportare qualche problema che sarà affrontato successivamente, in particolare con i diversi ministeri che continuano a ritenere più utili procedure diverse (es: fondi Kyoto-Ambiente; fondi INAIL-Lavoro). Nel tempo sarà necessario "contrassegnare" la compatibilità dei progetti con le diverse finalità delle linee di finanziamento esistenti.

La validità di questo comma viene estesa anche ai fondi INAIL (esclusa evidentemente la parte di cui al comma precedente) e si trova qui la contraddizione sul soggetto che dovrà pagare i canoni a INAIL (qui si parla di Regioni; al precedente comma si parla di Stato). È inserita infine la opportuna previsione che *"i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017"*.

L'art. 19, commi da 3 a 5 e i commi da 7 a 8 dispone la possibilità di continuare ad utilizzare risorse stanziare da norme precedenti, prima di giungere alla confluenza nel Fondo Unico. È una previsione utile; si deve solo evitare che vi siano ulteriori proroghe altrimenti il fondo unico non parte mai.

L'art. 19, comma 6, prevede una opportuna facilitazione per enti locali che avessero sfondato il patto per finanziare opere di edilizia scolastica. Andrà sicuramente aggiornato il termine perentorio indicato al 30 maggio 2015 per la comunicazione delle spese sostenute per l'edilizia scolastica al Ministero dell'Economia e Finanze.

L'art. 19, comma 10, migliora utilmente le semplificazioni previste dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungendo un meccanismo di silenzio assenso, dopo 45 giorni, per i pareri, i visti e i nulla osta necessari per gli interventi.

L'art. 19, comma 11, la disposizione fa slittare al 1° novembre 2015 la previsione dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi.

## **Articolo 20 (Indagini diagnostiche su edifici scolastici)**

I tre commi dell'art. 20 prevedono un finanziamento specifico (40 mln) per finanziare indagini diagnostiche "dei solai e dei controsoffitti" degli edifici scolastici. Sarà un decreto del Miur a definire termini e modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali. La norma è condivisibile ma il finanziamento appare insufficiente (circa 1000 euro per edificio). Andrà forse rivista la finalizzazione di tali risorse le indagini dovrebbero essere relative alla prevenzione di cadute di intonaci, di controsoffitti e di sfondellamenti dei solai (e non di cadute dei solai in quanto non risulta che sia mai caduto un solaio in una scuola, escluso il caso di San Giuliano di Puglia a seguito di un terremoto).

## **Capo VII "Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione"**

### **Art.21 (Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione)**

Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per diverse finalità tra le quali:

**comma 1 lett. f) :**

***"al fine dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino della governance della scuola e degli organi collegiali attraverso":***

- l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e termini di approvazione e modificazione in attuazione del dettato costituzionale e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;
- la revisione dell'organizzazione delle scuole che favorisca la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, e assicuri la distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell'Istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
- la previsione e modalità dell'esercizio da parte delle scuole di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna;
- la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare gli studenti e i genitori, nonché della comunità territoriale;
- la valorizzazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;
- la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e attribuzione alle stesse di capacità di rappresentanza;
- la revisione degli organi collegiali della scuola sia a livello nazionale che territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative attribuzioni di competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente definitiva soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
- la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle Istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria.

**Comma 1, lettera i):**

***"al fine dell'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione , cura, relazione e gioco....".***

Tra gli obiettivi da raggiungere:

- la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia, sentita la Conferenza Unificata, che prevedano:
  - la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
  - la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale;
  - standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi;
- la definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli enti locali;
- esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

- istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle Regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
- approvazione e finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
- istituzione di una apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal ministero, dalle Regioni e dagli enti locali.



**Legge 07/08/2015 n. 124****Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  
in GU n. 187 del 13 agosto 2015**

*Documento Audizione presso Commissioni riunite VII Camera e Senato del 10 aprile 2015*

**Premessa**

Innanzitutto rivolgiamo un ringraziamento alle Commissioni riunite di Camera e Senato per aver previsto l'audizione dell'ANCI su un tema così importante quale quello del sistema nazionale di istruzione e formazione che riteniamo sia fondamentale per garantire una formazione di qualità a tutti gli studenti e riavviare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese.

I Comuni intendono partecipare e contribuire costruttivamente alla riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione ed al riordino, anche tramite delega, della normativa vigente, auspicando che possa proseguire il dibattito interistituzionale ritenendo il confronto l'elemento fondamentale per promuovere il miglioramento continuo del sistema, condividendo la necessità di "dare al Paese una buona scuola" dotandola di un "meccanismo permanente di innovazione, sviluppo" ed individuando in tale progetto "un investimento di tutto il Paese su se stesso".

Tale condivisione è particolarmente importante nella materia dell'istruzione che vede più attori istituzionali coinvolti che dovranno proficuamente integrare le diverse competenze e funzioni. Tra queste, quelle degli enti locali che hanno visto, negli ultimi anni, un mutamento del ruolo nei confronti della scuola che ha affiancato alle storiche "funzioni serventi", e a quelle di "assistenza scolastica", nuovi e più impegnativi compiti di programmazione e pianificazione dell'offerta formativa sul territorio.

Riteniamo pertanto fondamentale consolidare le relazioni locali restituendo ai Comuni il ruolo indispensabile che essi debbono e possono avere in relazione alle competenze in materia di educazione ed istruzione che lo Stato assegna loro e a quelle funzioni di collegamento con il territorio che solo i Comuni possono assicurare. Il sistema delle autonomie locali ha maturato in questi anni una esperienza di buon governo del sistema scolastico grazie a innovazioni ed esperienze concrete anche se spesso non omogeneamente diffuse e non sempre conosciute. La Buona Scuola ha bisogno di governance che riconosca tutti i ruoli degli attori coinvolti e competenti.

Solo un'efficace interazione tra i diversi soggetti potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del sistema al quale, in ogni caso, saranno affidati i non facili compiti di modellare indirizzi nazionali.

L'ANCI nell'esercitare il ruolo di rappresentante istituzionale di Comuni e città metropolitane manifesta la piena disponibilità all'approfondimento dei temi nel ddl oggetto dell'audizione.

**Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa**

Si tratta di una riforma sostanziale del sistema che mette al centro la singola autonomia scolastica, che si dota di un proprio statuto, con un dirigente che redige un piano triennale, che previa validazione dell'USR viene approvato dal Ministero che "con proprio decreto provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche".

Una scelta innovativa che occorrerebbe temperare con la previsione e la incentivazione di reti di scuole al fine di favorire la collaborazione, prevedendo la

possibilità di trasferire gli elementi di qualità tra le scuole così da poter offrire le stesse possibilità agli studenti e metterli nella condizione di esprimere le loro potenzialità.

Gli enti locali e i Comuni negli anni hanno sviluppato, soprattutto nelle grandi Città, strumenti e interventi consolidati su orientamento scolastico, dispersione scolastica, inclusione delle disabilità, integrazione o più di recente sulla didattica digitale.

Sarebbe utile prevedere uno scambio delle esperienze migliori e metterle in circolo, attraverso la governance dei Comuni valorizzando quelle già presenti sui territori e finalizzando al meglio le risorse disponibili.

Al comma 9, relativamente alla elaborazione del Piano triennale da parte del dirigente scolastico, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento anche del sistema delle autonomie locali, attivando i necessari rapporti con gli enti locali.

### **Edilizia scolastica**

L'attenzione ed i programmi stanziamenti dall'attuale Governo lasciano auspicare, dopo tanti anni, di conseguire importanti risultati su questo tema più volte definito un'emergenza nazionale da fronteggiare con urgenza.

Allo stesso tempo va richiamata l'attenzione del Parlamento sulla necessità che il Governo continui ad investire risorse per riqualificare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio scolastico.

E' in particolare su questo tema che il confronto con i Comuni per la pianificazione degli interventi si presenta imprescindibile, qualunque sia la fonte di finanziamento.

### **Art.18 "Le scuole innovative"**

Non è esplicitato a chi si rivolgerà l'avviso pubblico e non è chiaro cosa si intenda con le espressioni "*proposte progettuali*" e "*soluzioni progettuali*". Infatti la "*soluzione progettuale*" può rappresentare una indicazione propedeutica alla progettazione (una specie di "linee tecniche per scuole innovative" cui conformarsi) oppure può essere parte di studi di fattibilità o progettazioni preliminari, ma può essere utilizzata, infine, anche in senso generico. Sarebbe pertanto opportuno modificare la norma specificando meglio.

Nel comma successivo non è chiaro quante saranno le scuole innovative finanziate, se una per Regione o di più.

L'ANCI valuta positivamente la previsione di porre a carico dello Stato l'intera rendita attesa da INAIL prevista al c.3 dell'art. 18. Anche se poi al successivo art. 19, c. 2, tale possibilità è posta a carico delle Regioni. Andrà chiarito.

Riteniamo che le modalità individuate nell'articolo possano allungare i tempi di realizzazione degli interventi e quindi dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'INAIL.

L'ANCI nello scorso mese di novembre, per altre risorse rese disponibili dall'INAIL (art.27 del dl n.133/14 convertito nella L.n. 164/14) aveva avviato una ricognizione presso i Comuni capoluogo, individuando diverse nuove scuole in fase di ultimazione dei lavori che, fatte le ulteriori opportune verifiche, avrebbero potuto essere destinatarie delle risorse INAIL. Una procedura che sarebbe potuta essere replicata anche per queste ulteriori risorse.

### **Art.19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).**

Al comma 2, è sancito il principio, condivisibile, secondo il quale la programmazione nazionale rappresenta il fabbisogno di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017, utile anche per l'assegnazione delle risorse a ciò destinate.

È un principio giusto anche se l'applicazione potrà comportare qualche problema che sarà affrontato successivamente, in particolare con i diversi ministeri che continuano a ritenere più utili procedure diverse (es: fondi Kyoto-Ambiente; fondi INAIL-Lavoro).

### **Articolo 20 (Indagini diagnostiche su edifici scolastici)**

I tre commi dell'art. 20 prevedono un finanziamento specifico (40 mln) per finanziare indagini diagnostiche "dei solai e dei controsoffitti" degli edifici scolastici. La norma è condivisibile ma il finanziamento appare insufficiente (circa 1000 euro per edificio). Andrà forse rivista la finalizzazione di tali risorse le indagini dovrebbero essere relative alla prevenzione di cadute di intonaci, di controsoffitti e di sfondellamenti dei solai (e non di cadute dei solai in quanto non risulta che sia mai caduto un solaio in una scuola, escluso il caso di San Giuliano di Puglia a seguito di un terremoto).

### **Art.21 (Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e formazione)**

#### **Comma 1, lettera i).**

L'ANCI accoglie favorevolmente tra le deleghe del Governo inserite nel DDL quella relativa al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione, gioco..., tema fondamentale fortemente sollecitato dall'ANCI nel documento predisposto sul rapporto "la Buona scuola".

Si tratta infatti di un segmento educativo fondamentale che va visto in una prospettiva integrata e continuativa, come processo educativo lineare e come garanzia del successo formativo. È necessario definire una cornice normativa che detti regole chiare relativamente alla gestione di questi servizi, sia per quanto attiene al personale, alla formazione, ai criteri di accesso, ai titoli di studio del personale, sia per la partecipazione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.

Rispetto a quanto contenuto nel ddl si evidenzia quanto segue:

si fa riferimento ai "servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali" : riteniamo opportuno togliere statali perché il provvedimento non può che riferirsi a tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione che secondo la legge 62/2000 è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Al successivo punto 4 e' decisivo che la quota capitaria di cofinanziamento da parte dello Stato avvenga o con la gestione delle scuole d'infanzia e/o con trasferimenti agli enti locali e non alle Regioni.

Pertanto la formulazione relativa al cofinanziamento sembrerebbe prevederlo solo per le scuole dell'infanzia. A nostro avviso andrebbe specificato meglio che invece l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali fa riferimento all'intero sistema 0/6 servizi educativi e scuole infanzia.

Al punto 7 e' prevista una Commissione consultiva ministeriale di esperti nominati tra gli altri dagli enti locali; è importante prevedere che vi fosse una rappresentanza di Anci, dal momento che gli enti locali gestiscono i servizi per l'infanzia e sono quindi portatori di informazioni e competenze importanti per il processo decisionale.

### **Personale educativo enti locali.**

Va evidenziata una questione che può apparire non legata al DDL in discussione: la difficoltà dei Comuni nella gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia a causa dei vincoli sul personale, che oggi escludono la possibilità di assumere, bandire concorsi, determinando un rapporto numerico tra insegnanti di ruolo e supplenti che diventa sempre più sbilanciato a favore dei precari.

Nonostante si sia lavorato in questi ultimi anni per allentare i vincoli di assunzione l'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha, stabilito che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1 gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

La Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari regionali ha stabilito che per il personale "infungibile" (es. personale educativo e docente degli Enti locali) è consentita l'eventuale assunzione anche di idonei, quindi attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti.

Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, l'ANCI, tra le proposte emendative da introdurre nel prossimo DL Enti locali, ha formulato un emendamento per consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di necessarie abilitazioni professionali, non rinvenibili nell'ambito del personale in servizio presso le Province oppure in posizione soprannumeraria.

Il ddl in discussione prevede un percorso di superamento del precariato nello Stato che si condivide che invece non si riesce a superare per il personale degli enti locali.

L'Anci chiede di prevedere anche 2500/3000 assunzioni di precari della scuola dell'infanzia per poter procedere alle richieste dei Comuni di statalizzazione delle sezioni dell'infanzia: con gli attuali limiti è impossibile far fronte al turn over. Ci sono due possibilità: un maggiore stanziamento per le assunzioni, oltre quello previsto nel ddl per gli idonei nelle graduatorie oppure che i posti delle rinunce di questi ultimi vengano destinati all'infanzia.'

### **Interventi relativi al diritto allo studio: Libri di testo, borse di studio**

Particolare attenzione deve essere riservata al diritto allo studio che deve essere adeguato al mutamento socio-economico in atto in questi ultimi anni nonché dai minori trasferimenti di risorse agli enti locali e da un conseguente aumento di povertà nei territori.

La difficile situazione finanziaria del Paese ha gravato anche sui Comuni che hanno visto progressivamente diminuire i trasferimenti dal Governo centrale e di conseguenza le disponibilità finanziarie per erogare servizi ai cittadini.

Da un lato si impone la necessità di razionalizzare le risorse a disposizione per garantire a tutti un'equa distribuzione dei benefici e dall'altro di garantire in modo trasparente e certo su scala nazionale i principi di pari opportunità di accesso al sistema scolastico alle famiglie e agli alunni, nonché di imparzialità nell'erogazione di benefici e contributi.

Le mutate condizioni sociali impongono una rivisitazione dei criteri di gratuità per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e al tempo stesso un incremento delle risorse per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri per gli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e superiori e per le borse di studio. Il segnale di attenzione riscontrato da parte degli ultimi Governi sul welfare dello studente deve essere supportato con investimenti importanti per consentire interventi che facilitino ai meno abbienti, in costante crescita negli ultimi anni, l'adempimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo, fino al completamento della scuola secondaria.

### **Osservazioni**

Rispetto agli argomenti contenuti nel documento ANCI sul rapporto "la buona scuola", si evidenzia il poco spazio che è stato dedicato in generale all'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, elemento fondamentale per la riuscita dei percorsi di integrazione degli alunni stranieri.

Nel testo sembra non evidenziarsi il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana come L2, con classi di concorso per docenti dedicati all'insegnamento L2, manca inoltre una previsione di impegno economico da parte del Governo e di risorse dedicate per attuare i laboratori linguistici e corsi opzionali di lingua.

Sono molti i Comuni ad elevata presenza di popolazione migrante che concorrono a favorire l'integrazione scolastica degli alunni stranieri con la creazione di laboratori linguistici attrezzati, affinché gli alunni stranieri possano apprendere la lingua italiana e possano essere sostenuti nello studio. A fronte di una crescita così rilevante dei numeri e quindi dei bisogni, non si registra tuttavia una assegnazione alle scuole di personale docente dedicato, tale da soddisfare la richiesta.

Altro tema meritevole di attenzione quello della mediazione culturale, assicurata spesso dai Comuni attraverso interventi direttamente finanziari: essa costituisce per le scuole che accolgono gli allievi provenienti da altre culture una imprescindibile necessità. Si rileva infatti una crescente richiesta da parte delle scuole di mediatori culturali e familiari alla quale gli uffici scolastici territoriali non sono in grado di rispondere.

Si segnala infine nel ddl la mancanza di riferimenti all'istruzione degli adulti (IDA) che pure costituisce un segmento fondamentale nel sistema di apprendimento permanente. L'Anci è molto interessata al buon funzionamento del sistema di apprendimento degli adulti e molti Comuni sono attivi da anni nei loro territori per facilitarne le attività, in quanto rappresenta una leva fondamentale di sviluppo sociale e inserimento attivo per quei cittadini in difficoltà che quotidianamente si rivolgono ai servizi comunali e potrebbero trovare nella formazione/istruzione una risposta efficace ai loro bisogni. Andrebbero implementate le attività dei CPIA per renderle fruibili ad un maggior numero di persone per raggiungere quegli obiettivi che in altri paesi europei costituiscono uno standard, consolidando il sistema di apprendimento degli adulti attraverso l'assegnazione di maggiori risorse.

**Disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”**

**SCHEDA RIASSUNTIVA AS 1429 B**

- Presentazione in data 8 aprile 2014;

Iter in Senato

**AS 1429** - Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente l'8 aprile 2014 - Relatori Sen. Calderoli (LN-Aut) e Sen. Finocchiaro (PD)

Il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione (modificato rispetto al testo del proponente) l'8 agosto 2014 e poi trasmesso all'altro ramo del Parlamento con **AC 2613** e l'11 settembre 2014 assegnato sempre alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) – Relatori On Fiano (PD) e On Sisto (FI-Pdl).

L'Aula della Camera il 10 marzo 2015 ha concluso i lavori approvando con modificazioni il testo.

Assegnato l'11 marzo 2015 alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato (**AS 1429 B**) con relatore Sen. Finocchiaro (PD)

Il 7 luglio 2015 aprendo i lavori il presidente della commissione ricorda che il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione. Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Nella successiva seduta la Presidente propone che, a partire da martedì 14 luglio, abbia inizio la discussione generale, all'esito della quale sarà svolta, previa autorizzazione del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale si procederà all'audizione di esperti. Infine, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 31 luglio.

Si è deliberata un'indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL con l'avvio di un ciclo di audizioni che è iniziato il 27 luglio con la convocazione di esperti di diritto costituzionale e docenti. Le predette audizioni hanno qualificato il procedimento legislativo di revisione, perché hanno permesso un confronto non formale sugli aspetti controversi del disegno di legge, consentendo di mettere a fuoco gli snodi più sensibili, che segnano questa fase così decisiva dell'iter.

Alla ripresa dei lavori il 5 agosto us la relatrice, sen. ce Finocchiaro (PD), a conclusione della discussione generale sul provvedimento, ha confermato che la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario costituisce un assunto irreversibile e corrisponde ad una determinazione ampiamente condivisa. La relatrice, inoltre, ha ricapitolato tutte le tematiche affrontate durante il dibattito e, tra l'altro, ha rilevato la necessità che si svolgano ulteriori approfondimenti sulla questione delle funzioni, in particolare quelle non legislative, che dovrebbero qualificare il Senato e caratterizzarlo nell'ordinamento.

In replica, il Ministro Boschi ha affermato di non ritenere condivisibili i rilievi formulati circa una eccessiva celerità della discussione, dal momento che, dall'inizio dell'esame del progetto di riforma, sono già trascorsi sedici mesi. A seguire, il Ministro si è soffermato sugli aspetti più critici del disegno di legge, ovvero sulla composizione e sulle modalità di elezione del Senato. Ha riconosciuto, inoltre, che il passaggio dal bicameralismo paritario a una sorta di "monocameralismo partecipato" potrebbe risultare, soprattutto in una prima fase, complesso, dal momento che tale formula non è mai stata adottata finora; tuttavia, ha sostenuto che intraprendere questo percorso sia irrinunciabile, al fine di rendere più efficiente il procedimento legislativo.

In questa seduta la sen.ce Finocchiaro (PD) si è espressa circa l'inammissibilità degli emendamenti riferiti al DdL Boschi e ha comunicato che, al momento, non sembrerebbe esserci un accordo politico che possa portare a una deroga all'articolo 104 del Regolamento, che consentirebbe di intervenire sulle disposizioni in materia di funzioni del Senato. Tuttavia, si è detta disponibile a valutare la proposta, avanzata dal sen. Calderoli (LNA), di costituire un comitato ristretto per verificare se vi sono le condizioni per un accordo politico, volto a una deroga del suddetto art. 104.

Nella giornata successiva, a seguito della decisione della Capigruppo, sono stati ritirati la maggior parte degli emendamenti riferiti al ddl Boschi, che è quindi approvato in Aula e dovrebbe essere approvato nella giornata del 23 settembre pv.

L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 1429-B, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il testo del ddl, giunto all'esame dell'Aula senza relatore, supera il bicameralismo perfetto, differenziando la composizione e le funzioni del Senato; modifica il procedimento legislativo, che diventa monocamerale, tranne in casi limitati; interviene sul Titolo V, eliminando la competenza legislativa concorrente delle Regioni, prevedendo la clausola di supremazia statale e sopprimendo ogni riferimento alla province. Nella nuova architettura costituzionale, alla Camera spetta la titolarità del rapporto fiduciario, della funzione di indirizzo politico e di controllo dell'operato del Governo. Il Senato diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali, eletto in secondo grado, che concorre al raccordo tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Tra le sue funzioni specifiche vi sono la partecipazione alle decisioni relative agli atti normativi e alle politiche dell'Unione europea, il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e l'espressione del parere su nomine governative. Il Senato, che diviene organo a rinnovo parziale non sottoposto a scioglimento, è composto da 95 senatori eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, e da 5 senatori di nomina presidenziale, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica. Il procedimento legislativo rimane bicamerale per le leggi costituzionali e le leggi che attuano disposizioni costituzionali in materia di minoranze linguistiche e referendum popolari. Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: leggi che determinano ordinamento, elezione, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane, leggi che stabiliscono forme e termini della partecipazione italiana alla formazione e attuazione di norme e politiche dell'Unione europea, leggi che determinano le ineleggibilità e le incompatibilità dei senatori. Negli altri casi, il procedimento legislativo è monocamerale: a maggioranza assoluta il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge; su richiesta di un terzo dei componenti ed entro termini stabiliti, può esaminare un disegno di legge approvato dalla Camera e deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Nel testo licenziato dalla Camera la procedura rinforzata è limitata alle leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia: è richiesta la maggioranza assoluta ove la Camera intenda discostarsi dagli emendamenti del Senato. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ma non è più prevista la partecipazione di delegati regionali. Sono cambiati i quorum per l'elezione del capo dello Stato: dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea e, a partire dal settimo, la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Per quanto riguarda il Titolo V, sono elencate materie di competenza esclusiva dello Stato tra le quali figurano la tutela e promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti trasporto di interesse nazionale; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale. Nel passaggio alla Camera sono state aggiunte: disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, le politiche sociali e la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro e le politiche attive; disposizioni generali e comuni su istruzione e formazione professionale. La clausola di supremazia consente allo Stato di intervenire in materie riservate alla Regioni per tutelare l'interesse nazionale.

Dal 1 al 9 ottobre si sono succedute le votazioni dei veri articoli. Complessivamente, dunque, sono stati approvati gli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40 e 41 del testo trasmesso dalla Camera. Gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,

26, 28, 29, 32, 34 e 36 non sono stati sottoposti ad esame in quanto trasmessi dalla Camera senza modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura da Palazzo Madama.

L'Assemblea di Palazzo Madama martedì 13 ottobre, con 178 sì, 17 no e 7 astensioni, ha approvato con modifiche, in terza lettura, il **disegno di legge n. 1429-B**, di revisione della Parte II della Costituzione. Il provvedimento torna alla Camera.

### **PUNTO PER PUNTO TUTTE LE NOVITA'**

Addio al bicameralismo perfetto. Il sì del Senato al ddl Boschi cambia tutti gli equilibri e la Camera dei Deputati, referendum costituzionale permettendo, diviene il vero cuore del sistema politico italiano. Infatti non essendo stata approvata dai due terzi dei componenti di Camera e Senato la riforma sarà sottoposta al giudizio del popolo nel 2016.

Dal canto suo Palazzo Madama perde sia poteri legislativi sia un buon numero di membri.

**CAMERA.** Sarà l'unica assemblea a votare la fiducia del governo. I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.

**SENATO.** Continuerà a chiamarsi Senato della repubblica ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri senatori) più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme costituzionali e leggi costituzionali. Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma Montecitorio non sarà tenuta a dar seguito alla richiesta. Se il Senato chiede alla Camera di modificare una legge che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni, l'Assemblea di Montecitorio può respingere la richiesta solo a maggioranza assoluta.

**LEGITTIMAZIONE POPOLARE.** E' la novità introdotta in Senato su richiesta della minoranza Pd. Saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I consigli, una volta insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta.

**SENATORI CONSIGLIERI.** I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni in base al loro peso demografico. I Consigli regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un Sindaco.

**IMMUNITA'** I nuovi Senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato.

**FEDERALISMI.** Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare le leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".

**VOTO IN DATA CERTA.** I regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei ddl del governo; vengono introdotti altri limiti al governo sui decreti legge.

**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.** Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti, dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi il quorum è più basso, maggioranza assoluta degli eventi diritto dalla quarta votazione in poi).

**CORTE COSTITUZIONALE.** Cinque dei 15 giudici costituzionali saranno eletti dal Parlamento: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

**REFERENDUM** Introdotta una soglia minore sui referendum sui quali sono state raccolte 800.000 firme anziché 500.000: per renderlo valido dovranno votare la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziché la metà degli iscritti alle liste elettorali.



**DDL DI INIZIATIVA POPOLARE.** Salgono a 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare i tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.

**LEGGE ELETTORALE.** Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie c'è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura. Anche l'Italicum potrebbe finire dunque all'esame della Corte.

**PROVINCE.** Vengono cancellate dalla Costituzione, atto necessario per abrogarle definitivamente.

**CNEL.** Abrogato il Consiglio nazionale economia e lavoro, organo costituzionale secondo la Carta del 1948.